II

A norma di legge. La disciplina suntuaria dal XIII al XV secolo

1. Una questione antica

Fin dall'epoca precristiana la legislazione civile si era occupata della disciplina delle vesti: la *Lex Oppia* emanata nel 215 a.C. dopo la catastrofe di Canne proibiva alle donne di portare abiti purpurei o di indossare più di una semioncia d'oro. Secondo Seneca dalle orecchie delle matrone romane pendevano veri e propri "patrimoni". Venti anni dopo venne proposta l'abrogazione di questa legge suntuaria per insistente richiesta delle matrone². Successivamente Nerone vietò a tutti l'uso della porpora e Adriano emanò una legge generale contro il lusso.

Nel terzo secolo d.C. Alessandro Severo ebbe l'idea di far corrispondere a ogni condizione sociale uno specifico abbigliamento ma fu dissuaso dal fatto che ciò avrebbe suscitato invidie e malcontento³. Analoghe proibizioni vennero proposte, se non praticate, nei secoli successivi e ve ne sono tracce nel Codice teodosiano (IV secolo) che proibiva a tutti, uomini e donne, abiti orlati d'oro oppure di seta o intessuti d'oro ⁴.

¹ U.E. Paoli, *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*, Cles (Trento) 1980 (1ª ed. Firenze1962), pp. 90-96, spec. p. 96.

² Levi Pisetzky, *Il costume e la moda nella società italiana* cit., spec. p. 30.

³ G. Gentile, *Le leggi suntuarie nel Comune di Pisa*, (saggio messomi a disposizione dal prof. O. Capitani). Scritto nel 1894, di esso è stata data notizia da L. Pintor nel suo articolo *Giovanni Gentile negli studi storici e letterari*, in *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, Firenze 1950, vol. II), p. 188. Il saggio si trova manoscritto presso l'Archivio della "Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici".

⁴ "Auratas ad sericas paragaudas auro intextas tam viriles quam muliebres...":

Carlo Magno, come s'è visto, non amava le vesti ricercate, gli ornamenti preziosi o i lussi in generale né apprezzava chi vi faceva ricorso e nell'anno 808 dettò norme su prezzi e qualità dei capi di abbigliamento.

Appartiene quindi anche alla tradizione legislativa civile, non solo al pensiero cristiano, il disegno di disciplinare le apparenze nell'ambito della più generale regolamentazione della vita dei singoli e della collettività. Comunque, sebbene non mancassero precedenti, fu solo a partire dal XIII secolo che cominciarono a essere emanate dalle magistrature comunali regole precise per vesti ed ornamenti non solo nelle città più importanti ma anche nei centri minori della penisola italica. Gli statuti recepirono gli echi di un problema evidentemente molto sentito e riportano, fra le norme che li compongono, numerose tracce della questione delle apparenze. Una questione che si delineò identica negli stessi secoli nelle differenti città dell'Italia centro-settentrionale ma che, per taluni aspetti, ebbe peculiarità locali. Il confronto consente di cogliere le omogeneità e di intravedere le specificità. Va ricordato che l'intervento legislativo a regolamentazione delle apparenze non ebbe luogo solo in Italia⁵, ma fu un fenomeno diffuso nell'Europa sia medievale che moderna.

Insomma, per quanto sia antica e autorevole la tradizione cristiana di lotta alle vanità, non si può sostenere che la legislazione suntuaria civile derivi da essa nonostante lo sfondo generale costituito anche solo da molteplici passi della Bibbia: i moniti di Isaia contro i lussi delle figlie di Sion⁶ oppure la punizione toccata al ricco Epulone per essersi vestito di porpora e bisso e per aver banchettato sontuosamente ogni giorno⁷. Da quei passi prese l'avvio una tradizione di disciplinamento in ambito eccle-

Theodosiani Libri XVI cum constitutionibus sirmondianis, ed. T. Mommsen, Dublin-Zurich 1971 (1ª ed. 1904), X, 21, pp. 565-566.

siastico del lusso delle vesti e dei festeggiamenti che si accompagnò a un'analoga teoresi civile. Le posizioni dei moralisti hanno costantemente affiancato e sostenuto l'opera dei legislatori che ad esse si sono richiamati e che non hanno sottovalutato il sostegno che poteva loro derivare dall'opera dei predicatori. Li chiamarono, offrirono loro le piazze principali e si valsero della loro dottrina e capacità di convincimento. Di tutto ciò vi sono esempi espliciti. La Prammatica dei Savoia sopra il lussuoso vestire degli uomini e delle donne emanata il 17 giugno 14308 comincia proprio appellandosi all'esemplare punizione di Epulone. Per la lotta ingaggiata a Ferrara negli anni Trenta del XV secolo contro il culto smodato delle apparenze ed in particolare contro gli strascichi, un collegio di giuristi e di predicatori richiese l'intervento di Giovanni da Capestrano 9.

Se la dottrina cristiana costituiva una cornice di necessario ma generale riferimento, un nesso più stretto fra disciplinamento civile delle vesti e pensiero ecclesiastico in materia è nella promulgazione nel 1279 delle Costituzioni del cardinal Latino Malebranca, vicario apostolico per la Lombardia e legato di Niccolò III. Nella costituzione intitolata De habitu mulierum il cardinale stabilì la lunghezza massima degli strascichi che evidentemente non da un giorno le donne amavano trascinare dietro di sé. Tale lunghezza non doveva oltrepassare la misura di un palmo¹⁰. L'ordinanza, che doveva applicarsi alle donne di Lombardia, Toscana e Romagna, fu notificata in chiesa come precetto e nessun sacerdote avrebbe potuto assolvere la donna che non lo avesse rispettato¹¹. Il cardinale Latino volle inoltre che tutte le donne indossassero sul capo per modestia un velo: «mulieres nuptae... omnes in publico capitibus velatis incedant». Le donne presero sì a indossarlo, ma da segno di modestia esso divenne ben presto emblema di ricercata eleganza e strumento per l'abbellimento della persona: veli finissimi di seta o di bisso incorniciavano delicatamente i volti femminili valorizzandone i tratti (*Tav. XX*). Il cardinal Latino, preoccupato per gli innumerevoli peccati di

⁵ Vedere, ad esempio, F.E. Baldwin, Sumptuary Legislation and personal Regulation in England, Baltimore 1926 (John Hopkins Univ. Studies, s. 44,1), L.C. EISENBART, Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350 und 1700. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des deutschen Bürgertums, Göttingen-Berlin-Frankfurt 1962 e N. Bulst, Zum Problem städtischer und territorialer Kleider-, Aufwands-und Luxusgesetzgebung in Deutschland (13.-Mitte 16. Jahrbundert), in Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l'Etat, a cura di A. Gouron, A. Rigaudière, Montpellier 1992, pp. 29-57; per il Portogallo accenni in M.J. Palla, Le discours du costume chez Gil Vicente, in «Nouvele Revue du Seizième Siècle», 13/2 (1995), pp. 165-177.

⁶ Isaia, 3, 16-23.

⁷ Luca. 16, 19-31.

⁸ Prammatica, o sia Regolamento sopra il sontuoso vestire degli Huomini e Donne, e sopra le largbe spese de i convitti, e funerali, citata da Levi Pisetzky, Storia del costume in Italia cit., vol. II, pp. 468-473, spec. p. 471.

⁹ *Infra*, p. 175.

¹⁰ Constitutiones Latini anno 1279, VI De habitu mulierum, in J.D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. XXIV, coll. 252-253.

SALIMBENE DE ADAM, Cronica, a cura di G. Scalia, Bari 1966, 2 voll., spec. vol. I, p. 246.

molte donne che preferivano piacere al mondo piuttosto che a Dio, deliberò nel suo costituto che nessuna donna se ne andasse in giro con una veste aperta anteriormente oltre che, come abbiamo già detto, con uno strascico più lungo di un palmo. Le vesti che non rispondevano ai criteri indicati non potevano essere indossate, se possedute, e non avrebbero più dovuto essere confezionate. Nei territori della legazione pontificia i vescovi o i loro vicari avrebbero dovuto occuparsi della pubblicazione e del rispetto delle deliberazioni de habitu mulierum. A tale costituto i moralisti presero a fare costante riferimento come lo fecero le autorità civili che, a quel tempo, avevano tuttavia già elaborato ed emanato da molti lustri una normativa autonoma sulla materia. Quasi una trentina d'anni prima, nel 1250, il Comune bolognese aveva infatti vietato alle donne che non esercitassero il meretricio di indossare indumenti che toccassero terra o nastri di oltre un braccio e mezzo.

L'intreccio di motivi etici e ragioni politiche, sociali nonché economiche nella regolamentazione delle apparenze e negli inviti rivolti anche dalle autorità cittadine alla moderazione degli apparati esteriori risulta dunque costante e non facilmente districabile È certamente possibile intravedere una relazione fra le deliberazioni ecclesiastiche e i provvedimenti civili di carattere suntuario ma non è affatto sempre e dovunque riconoscibile l'origine canonica delle leggi suntuarie dotate anche autonomamente di sufficienti ragioni per essere emanate. In tempi non recenti vi è stato chi, come Giovanni Gentile, ha ritenuto che l'origine canonica delle norme suntuarie fosse invece chiara e preminente, perlomeno per quanto riguarda Pisa. Per Gentile fu con le costituzioni ecclesiastiche che le leggi suntuarie si diffusero nei comuni.

Se è verosimile che in alcuni casi le prime norme suntuarie civili si siano ispirate alle deliberazioni canoniche e benché sia certo che la predicazione di questo o quel Francescano o Domenicano contribuirono nel corso dei secoli a sensibilizzare le autorità cittadine circa l'opportunità di porre un freno al dilagare dei lussi, sta di fatto che ben presto le leggi suntuarie presero a rispondere a problemi locali e a essere ispirate solo marginalmente da ragioni morali. La riprovazione morale del lusso e del gusto per l'esteriorità procedeva da sempre contestualmente al disciplinamento civile, tanto da rendere vana ogni ricerca di antecedenti o di improbabili priorità.

Come abbiamo anticipato Bologna fu una delle prime città, se non la prima, a concepire e adottare una normativa suntuaria proibendo alle donne, come fece in una rubrica del secondo

libro degli statuti del 1250, indumenti che toccassero terra e nastri lunghi più di un braccio e mezzo¹². A pochi anni di distanza Viterbo, Perugia e Parma, centri di importanza minore rispetto alla popolosa e ricca Bologna, imposero limitazioni che riguardavano, tra l'altro, la lunghezza degli strascichi¹³. La relazione stabilita dalla legislazione bolognese con le malae mulieres attribuisce alla norma un carattere etico forse non privo di legami con le posizioni dei predicatori che in quegli stessi anni incitavano alla penitenza. Proprio a Bologna nel maggio del 1233 Giovanni da Vicenza condannò infatti l'uso delle donne che gli stavano davanti di ornarsi il capo con corone di fiori (Tav. XXI). Era l'epoca della instancabile predicazione penitenziale di francescani e domenicani che di piazza in piazza invitavano uomini e donne a una vita di rinunce costellata di atti penitenziali. In siffatto contesto prese avvio a Bologna e più in generale nell'Italia comunale la normativa suntuaria.

2. Tre città dell'Italia centrale: Pisa, Siena e Firenze

Dalla seconda metà del Duecento molte città, l'abbiamo detto, emanarono norme suntuarie che disciplinavano l'uso di vesti e ornamenti. Pisa fra il 1258 e il 1261 promulgò ordinamenti studiati alla fine del secolo scorso da Giovanni Gentile che, come si è accennato, è stato sostenitore dell'origine canonica delle prime norme suntuarie. Secondo Gentile, dal fatto che le cronache locali non hanno dedicato alcuna menzione alla produzione legislativa volta a moderare le pompe, si può dedurre che tale produzione a Pisa, diversamente da Firenze o da altre città, si svolgeva con regolarità tale da non suscitare l'attenzione dei cronisti. Il *Breve Consulum Curiae Mercatorum* del 1305 contiene un richiamo a provvedimenti emanati fra il 1258 e il 1261 e giudicati perciò dal Gentile i primi presi dalle città comunali; ad essi seguirono i provvedimenti del *Breve Pisani Com*-

¹² Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. Frati (Monumenti istorici pertinenti alle province della Romagna), s. I, voll. 1-3, Bologna 1869-84: Statuti del 1250, libro II, rubrica LII, spec. p. 310.

¹³ E. GALLO, *Il valore sociale dell'abbigliamento*, Milano-Roma 1914 (in appendice indicazioni, ordinate cronologicamente, relative all'emanazione in Italia e fuori d'Italia di norme suntuarie).

munis del 1286. La precocità dei provvedimenti si spiegherebbe, sempre stando a Gentile, più con la ponderata saggezza e la sensibilità cristiana dell'arcivescovo di Pisa Federico Visconti, che non con la situazione sociale ed economica cittadina. In quegli anni non si era che ai prodromi di un'aspra guerra civile mossa dal partito guelfo contro quello ghibellino. Fra il 1286 e il 1305, secondo Gentile, si continuò a punire i contravventori di costituzioni ecclesiastiche con le pene comminate dall'autorità comunale in un interessante intreccio e con un certo grado di confusione di competenze e prerogative che doveva di lì a poco cessare formalmente ma che in sostanza costituì, almeno in parte, la base di questa legislazione tanto a Pisa come altrove.

Dal 1303 al 1338 l'occhio del legislatore non si staccò dalle vesti e dagli ornamenti degli uomini e soprattutto delle donne di Pisa occupandosi in particolare sia delle perle e delle ghirlande che queste ultime amavano portare in testa, sia dei copricapi di pelliccia. Per Gentile, chi ha ritenuto che a Pisa si sia varata una legislazione suntuaria solo a partire dal 1350 ed in conseguenza del lusso sfrenato seguito all'esperienza sconvolgente della peste è incorso non in uno ma in ben due errori e ciò sia perché norme tese a disciplinare vesti ed ornamenti a metà Trecento vantavano diversi decenni di vita, sia perché niente consente di collegare incontrovertibilmente tali provvedimenti alla peste. La relazione fra disciplina delle vesti e peste, «il simbolo più "abusato" della grande, epocale "crisi" del XIV secolo, 14, è a tutt'oggi oggetto di considerazione da parte della storiografia: si tratta di un nesso forse debole ma non del tutto insignificante che ovviamente non basta a rendere ragione delle molteplici questioni implicate tanto dal gusto per le apparenze come dal suo disciplinamento.

Intorno alla metà del XIV secolo fu comunque costante a Pisa l'elaborazione legislativa finalizzata alla coercizione del lusso, dato che vennero promulgate norme nel 1346, altre nel 1350 e ancora di nuove a quattro anni di distanza. A tanta operosità seguì un periodo, 22 anni, di stasi fino al 1376 quando vennero emanati ulteriori provvedimenti rivolti alle schiave che sembra partecipassero, per quanto loro possibile, all'interesse diffuso per gli ornamenti. La costanza dell'interesse per questo tema della vita associata durò almeno fino agli anni Ottanta del XIV secolo, dopo di che, sempre secondo Gentile, si può considerare concluso il momento storico delle leggi suntuarie con la definitiva scomparsa della libertà di Pisa¹⁵. All'epoca dell'ultima produzione legislativa, nel 1386, i nuovi ordinamenti avevano caratteri del tutto inediti che li distinguevano sostanzialmente dalla tipologia originaria in quanto venivano accordate deroghe alle donne dei ceti più elevati della società pisana, tanto che bende con liste d'oro, ad esempio, o intrecciaiuoli erano concessi in particolari e rare circostanze alle contesse.

Diversamente da Simoneschi¹⁶, Giovanni Gentile ritenne efficace la normativa suntuaria per l'applicazione della quale vennero attivati appositi ufficiali. Le pene pecuniarie previste dalle diverse e successive redazioni presero quasi a essere considerate un'entrata straordinaria, una sorta di tassa sul lusso cittadino. Ciò non deve essere assunto come segno di scarsa sensibilità cittadina nei confronti delle leggi suntuarie, ma piuttosto come testimonianza di una piena e generale applicazione. Applicazione che finì con il consentire in realtà quello che formalmente proibiva a tutti, a coloro che potevano permettersi il pagamento della multa. Una legislazione classista, oggi si direbbe, ma sarebbe più corretto parlare di una legislazione tipicamente medievale che rifletteva cioè una diversità di diritti corrispondente a una diversità di posizioni, modificabili è vero, ma sempre all'interno di una scala che prevedeva e teorizzava come opportuna e necessaria una diversità di ruoli sociali e di gradi di privilegio nonché differenti livelli di ricchezza e di dignità. Se questa era, come credo fosse, la caratura tipicamente medievale della legge, l'eccezione era costituita dalla normativa suntuaria duecentesca che, pregna di motivi etici ed ispirata da una situazione politica nuova e dotata di caratteri eccezionali, mirò a stemperare le differenze nel nome della mortificazione generalizzata delle apparenze. Superata quella fase politica e morale, superata cioè l'epoca del comune come aggettivazione indissolubile dalla parola bene¹⁷, sul bene comune prese nuovamente a prevalere il privi-

¹⁴ G. Zanella, Italia, Francia e Germania: una storiografia a confronto, in La peste nera: dati di una realtà ed elementi di una interpretazione, Spoleto 1994 (Atti del Convegno internazionale dell'Accademia Tudertina del 1993), pp. 49-135. Oltre agli atti di tale recente convegno si veda Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348, a cura di O. Capitani, Bologna 1995.

¹⁵ Gentile, Le leggi suntuarie nel comune di Pisa cit., p. 201.

¹⁶ L. SIMONESCHI, Ordinamenti suntuari pisani per gli anni 1350-1368 (per nozze). Pisa 1889.

O. Banti, "Civitas" e "Commune" nelle fonti italiane dei secoli XI e XII, in Forme di potere e struttura sociale in Italia nel Medioevo, a cura di G. Rossetti, Bologna 1977, pp. 217-232 (già in «Critica Storica», IX, 1972).

legio di pochi. La normativa suntuaria trecentesca e quattrocentesca non solo accoglieva ma anzi rappresentava e rimarcava le differenze fra le condizioni sociali che vesti e ornamenti erano chiamati a rendere immediatamente coglibili.

L'andamento che assunse a Pisa, e non solo a Pisa come vedremo, la normativa quattrocentesca non dimostra il tradimento dei principi originari ma svela il carattere più costante, seppure non del tutto esclusivo, di tale legislazione teso a disciplinare le apparenze affinché non ingenerassero inganni. Ognuno doveva apparire confacentemente al proprio stato.

Le prime norme senesi di carattere suntuario risalgono al 1250 e riguardavano la lunghezza degli strascichi stabilita in un primo tempo in un quarto di braccio e successivamente in mezzo braccio, rispettivamente 15 e 30 centimetri. Una multa di 20 soldi colpiva chi contravveniva la regola. Nel 1262 venne rinnovato il divieto di portare lo strascico e vietato l'uso sul capo del velo, che il cardinal Latino non aveva ancora raccomandato a tutte le donne a fini di modestia, o di altro indumento che impedisse il riconoscimento. Solo nel 1274 venne emanato un vero e proprio statuto suntuario che, oltre a occuparsi degli strascichi, vietava l'uso di serti o corone sul capo ove si potevano tollerare solo cerchietti o ghirlande che pesassero al massimo due once d'argento e prive di perle o di altre decorazioni. Uomini e donne potevano indossare vesti decorate unicamente sul petto, alla scollatura, ai polsi e alle "fenestrelle" delle maniche (Fig. 16). Se a tutti era consentito indossare mantelli istoriati, a nessuno era permesso sfoggiare perle incastonate nelle corone o cucite sugli abiti; erano tollerati solo cinque bottoni di perle posti anteriormente sulla guarnacca. Nel 1274 non vi fu alcuna eccezione per le persone di alto rango. Disposizioni puntigliose riguardavano fregi e ricami insieme a cinture, borse e bottoni. Per ogni trasgressione l'ammenda era di 100 lire e in generale le multe colpivano anche gli artigiani e i sarti che erano diffidati dall'impiegare per gonnella e guarnacca più di 18 braccia di panno complessivamente che potevano al massimo diventare 24 se, oltre a questi due capi, si confezionava anche il mantello. I sarti dovevano giurare davanti al podestà di rispettare queste disposizioni¹⁸.

Le deliberazioni suntuarie del 1274 subirono lievi modifiche dieci anni più tardi, quando consentirono affibbiature più pre-

ziose per le vesti ma si pretese che lo "scheggiale", la cintura con fibbia alla quale gli uomini appendevano la spada e le donne la scarsella, fosse d'argento e non d'oro. Nel 1285, vuoi per evitare inutili sprechi vuoi per venire incontro a probabili pressanti richieste, si permise a chi possedeva un abito che non rispettava i criteri voluti dalla legislazione suntuaria di indossarlo ugualmente, ancorché proibito, se confezionato prima della promulgazione delle disposizioni di quell'anno che riguardarono, tra l'altro, anche le fodere dei mantelli e la quantità massima di panno per confezionare le vesti. Circa dieci anni più tardi, nel 1296, furono ridotte le pene previste per l'uso di serti e corone¹⁹. Nel 1307 si portò la lunghezza dello strascico a 3/4 di braccio, cioè 45 centimetri, e si stabilì che le scollature delle donne dovessero arrestarsi alla forcella del petto. Un notaio era incaricato di controllare il rispetto delle norme appostandosi nei giorni festivi nei pressi delle chiese; fu una prassi adottata anche a Bologna e direi usuale all'epoca dato che in più di un caso si suggerì a chi era incaricato del controllo dell'osservanza di queste norme di scegliere come punto di osservazione il luogo più frequentato nei giorni di festa, e cioè l'ingresso delle chiese. Con il 1316 fu vietato l'uso delle perle. Gli statuti cittadini recepirono tutte le restrizioni fin qui indicate.

Nel 1330 venne redatta una prima organica codificazione della legislazione suntuaria. In essa il governo dei Nove, affermatosi dal 1285, diede prova di intransigenza, imponendo multe elevatissime, ma anche di discriminazione operando una distinzione in base alla condizione sociale: ad esempio dal divieto di indossare copricapi ornati di pietre preziose o foderati di vaio vennero esentati i cavalieri, i giudici, anche se non il giudice ordinario e i notai, i medici e le loro mogli. Queste categorie privilegiate potevano inoltre sfoggiare cinture con perle, smalti e pietre preziose vietate a tutti gli altri. A Siena, come peraltro altrove, gli appartenenti alla categoria dei milites non risultano facilmente identificabili. Si trattava di un gruppo sociale osteggiato nella seconda metà del Duecento dalla legislazione antimagnatizia ma al quale, fra Trecento e Quattrocento, la normativa suntuaria riconobbe il privilegio di non sottostare ai divieti che colpivano altre categorie²⁰. Mentre ai cavalieri, ai giudici e ai

¹⁹ Ivi, p. 82.

²⁰ F. Cardini, L'argento e i sogni: cultura, immaginario e orizzonti mentali, in Banchieri e mercanti di Siena, Roma 1987, testi di F. Cardini, M. Cassandro, G. Cherubini, G. Pinto, M. Tangheroni, pp. 291-375, spec. pp. 306-34.

medici era consentito l'uso di farsetti di seta, di scarpe ornate e di bottoni d'argento, a tutti gli altri erano applicate multe esorbitanti. La donna con uno strascico superiore a un braccio e mezzo avrebbe dovuto pagare una multa di 100 lire mentre ne veniva applicata una di 200 a ogni uomo che avesse osato indossare un farsetto di sindone o di altro drappo di seta. La legislazione emanata quell'anno prese in considerazione anche i manici dei coltelli nonché i "paternostri", cioè i rosari, e le catenine che i bambini usavano portare al collo per stabilire che i primi potessero essere decorati con smalti mentre rosari e catenine impreziositi al più da coralli e cristalli ²¹.

Le classi sociali più elevate godettero di frequenti alleggerimenti delle restrizioni che invece vennero rinnovate e ampliate ogni volta che il lusso iniziava ad estendersi alle classi più basse o quando poteva determinare la rovina di famiglie di alto lignaggio. Un quadro epicritico del gusto diffuso a Siena per le belle vesti e gli ornamenti è offerto dal noto dipinto di Ambrogio Lorenzetti Effetti del buono e del cattivo governo dipinto nel 1338²² (Fig. 17).

Nel 1343 lo statuto senese del Donnaio rinvigorì la repressione del lusso contestualmente a quanto stava avvenendo a Firenze dove era cessata la signoria di Gualtieri di Brienne, ritenuto responsabile della diffusione di lussi e stravaganze. In quel tempo a Firenze si procedette alla "marcatura delle vesti", una pratica che tanto a Siena come a Bologna ebbe luogo solo all'inizio del XV secolo.

Mentre le norme che disciplinavano il modo di abbigliarsi si infittivano, la moda seguiva imperterrita il suo corso proponendo innovazioni di fogge e lunghezze che invano i legislatori inseguivano al fine della moderazione o del disciplinamento. Se non riuscirono a ricondurre le novità entro i limiti stabiliti, tali norme tentarono comunque di fronteggiare i nuovi usi che, proprio perché oggetto di riprovazione, ci vengono testimoniati e quindi tramandati. Le norme dello statuto del Donnaio ci parlano così di scarpette stampate nel calcagno, di pianelle montate su rialzi di cuoio, di ghirlande arricchite da bendelle, di bottoni che risalivano le maniche dal polso al gomito, di borse e borsette da uomo e di quei suggestivi frontali che pendevano su altissime e candide fronti femminili con un magico effetto riprodotto nei dipinti dei pittori dell'epoca.




Fig. 16 - Rimini, Pinacoteca, Domenico Ghirlandaio, I Santi Sebastiano, Vincenzo Ferreri e S. Rocco, 1490 ca., particolare. Ritratto di Isabella Aldobrandini e Violante Bentivoglio sposa di Pandolfo Malatesta nel 1489. Le due donne indossano eleganti cotte. Si notano i lunghi agugielli che servivano a fissare le maniche alla veste e le "fenestrelle" che corrono lungo tutta la lunghezza della manica in primo piano. La donna in primo piano ha i capelli raccolti in un lungo coazzone, sorta di treccia fatta di capelli e nastri che pendeva lungo la schiena.

 $^{^{21}~}$ Ceppari Ridolfi, Turrini, $\it Il~mulino~delle~vanit\`a~cit.,~pp.~83-88.$

 $^{^{22}\,}$ M. Caciorgna, L'iconografia: lo specchio delle vanità, in Ceppari Ridolfi, Turrini, Il mulino delle vanità cit., pp. XXI-XXXIV.





Fig. 17 - Siena, Palazzo Pubblico, Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo, due particolari della citta ben governata. In alto si notino le vesti ricercate e leggiadre ma non sfarzose delle fanciulle che danzano tenendosi per mano. Si tratta di abiti di differenti colori, decorati variamente ma di fogge sobrie analoghe. Una fanciulla indossa una veste ornata da ricami di libellule. In basso si noti il rigore delle vesti femminili e la semplicità di quelle maschili. La donna a cavallo indossa la "cioppa pro equitando".

Fino al XV secolo i governanti di Siena continuarono a emanare norme a disciplinamento del lusso delle vesti – si veda la delibera del 24 febbraio 1413 – ma resero evidente la circostanza, peraltro già nota, che pagando anticipatamente una multa si poteva indossare quello che la legge finiva così col negare solo ai meno ricchi fra i ricchi. In questa maniera anche a Siena, come in altre città, il Comune poté trarre vantaggio dal desiderio dei più abbienti di mostrare la propria posizione di privilegio accontentandosi, quando non riusciva ad esercitare una reale funzione di controllo, di ricavarne vantaggiose entrate; in questo modo «l'ambizione dei ricchi cittadini emergenti risultava vittoriosa nei confronti di un sistema restrittivo e legato ai privilegi di vecchie élites»²³.

A Firenze, diversamente da Pisa, la questione dei "soperchi" lussi delle donne compare nelle cronache cittadine, il che lascia supporre che il fenomeno fosse vistoso²⁴ e soprattutto che destasse scandalo lo sciupio prodotto dal vestire di molti fiorentini e fiorentine. La ragione in forza della quale ciò divenne notificabile dai cronachisti risiede probabilmente nel fatto che la lotta sociale accesa e continua che si ebbe a Firenze nel XIV secolo scelse per manifestarsi anche questo terreno e i cronisti registrarono le reazioni che suscitò, in questo settore, il conflitto. Ecco la testimonianza di Giovanni Villani:

«Nel detto anno, per calen d'aprile, essendo le donne di Firenze molto trascorse in soperchi ornamenti di corone e ghirlande d'oro e d'argento, e di perle e pietre preziose, e reti e intrecciatoi di perle, e altri divisati ornamenti di testa e di grande costo, e simile di vestiti intagliati di diversi panni e di drappi rilevati di seta di più maniere, con fregi e di perle e di bottoni d'argento dorato ispessi a quattro e sei fila accoppiati insieme, e fibbiagli di perle e di pietre preziose al petto con diversi segni e lettere... fu sopracciò provveduto, e fatti per certi uficiali certi ordini molto forti, che niuna donna non potesse portare nulla corona né ghirlanda né d'oro né d'ariento né di perle né di pietre né di vetro né di seta né di niuna similitudine di corona né di ghirlanda, eziandio di carta dipinta, né rete né trecciere di nulla spezie se non semplici, né nullo vestimento intagliato né dipinto con niuna figura, se non fosse tessuto, né nullo addogato né traverso, se non semplice partita di due colori; né nulla fregiatura né d'oro

²³ Ceppari Ridolfi, Turrini, *Il mulino delle vanità* cit., p. 98.

 $^{^{24}~}$ P. D'Ancona, Le vesti delle donne fiorentine nel secolo XIV, Perugia 1906.

né d'ariento, né di seta, né niuna pietra preziosa, né eziandio ismalto, né vetro; né potere portare più di due anella in dito, né nullo scaggiale né cintura di più di XII spranghe d'argento; e che d'allora innanzi nulla si potesse vestire di sciamito, e quelle che ll'aveano il dovessono marcare, acciò ch'altra nol potesse fare; e tutti' vestiri di drappi di seta rilevati furono tolti e difesi; e che nulla potesse portare panni lunghi dietro più di due braccia, né iscollato di più di braccia uno e quarto il capezzale; e per simile modo furono difese le gonnelle e robe divisate a' fanciulli e fanciulle, e tutti' fregi, e eziandio ermellini, se non a' cavalieri e a loro donne; e agli uomini tolto ogni ornamento e cintura d'argento, e' giubbetti di zendado o di drappo o di ciambellotto» ²⁵.

Villani testimonia dunque per il 1330 un ricorso vistoso, da parte delle fiorentine, a ornamenti di corone, di ghirlande d'oro e d'argento, di perle e di pietre preziose, l'uso di vestiti intagliati e di drappi con fregi ed il conseguente tentativo da parte delle autorità cittadine di opporre a simili eccessi provvedimenti restrittivi. Egli caldeggiava una limitazione dei lussi femminili, forse rimpiangendo la semplicità di un passato che già nella seconda metà del XIII secolo era oggetto di rimpianto da parte di un altro cronista, il ferrarese Riccobaldo²⁶. Pur ritenendo ideale una semplicità generalizzata, Villani considerava necessaria la distinzione, anche nel modo di abbigliarsi, fra «maggiori» e «comuni»²⁷. Il pericolo per lui risiedeva infatti nella mancata distinzione fra le diverse componenti sociali oltre che nella diffusa attitudine all'edonismo antitetico alla morale della misura o nello spreco di beni e risorse pericoloso per l'economia cittadina.

Se al Villani stava a cuore la tutela dei «maggiori», la prima normativa suntuaria emanata a Firenze era animata da tutt'altre intenzioni. Il 6 aprile 1292, un anno prima della promulgazione degli *Ordinamenti di giustizia* di Giano della Bella, venne infatti promulgata, in un quadro di generali provvedimenti antimagnatizi, una legislazione suntuaria che censurava le spese superflue delle donne²⁸. Secondo Catherine Guimbard, che ha studiato di

recente la materia, l'intento delle autorità comunali era quello di promuovere una vera democrazia di gruppo cancellando l'individualismo e l'eccessiva personalizzazione «sia del potere sia del parere»; l'anonimato del collettivo doveva garantire il perdurare del sistema²⁹. La legislazione contro gli ornamenti e gli Ordinamenti di Giustizia avrebbero dunque la medesima matrice politica e mirerebbero allo stesso fine. Si tratta di un'ipotesi rafforzata dal fatto che nella fase successiva di potere signorile si ebbe una mitigazione, come si evince dalle normative del 1326 e del 1343, sia delle misure antimagnatizie sia dei provvedimenti contro il lusso delle donne. Con l'affermarsi di un potere tirannico riguadagnarono terreno gli individualismi funzionali alla conservazione di "quel" potere in forza delle rivalità che scatenavano, mentre con il successivo processo di ricollettivizzazione delle istituzioni ebbe luogo un recupero dei precedenti ordinamenti di giustizia nonché delle norme suntuarie che vennero infatti emanate nel 1330 e nel 1343. L'andamento dei fatti che hanno avuto luogo a Firenze può essere confrontato con la situazione bolognese dove le norme suntuarie emanate nel 1376, al tempo del "secondo Comune", esprimevano un disegno egualitaristico più formale che sostanziale – che le distingueva da quelle redatte nel periodo della signoria di Giovanni da Oleggio nel 1357 o emanate al tempo della sottomissione della città, dal 1327 al 1337, al legato pontificio Bertrando del Poggetto. In fasi cioè di forte dominio personale la normativa suntuaria esigeva delle rigide separazioni sul piano estetico.

La preoccupazione che ispirò l'emanazione delle norme suntuarie fiorentine del 1326 e del 1343 riguardava le tendenze centrifughe foriere di una temuta compromissione dell'accentramento del potere. Al controllo della situazione risultava funzionale anche la disciplina delle vesti e degli ornamenti, una disciplina altresì ispirata dall'opportunità di non disperdere in beni caduchi le risorse cittadine in un'epoca, il primo Trecento, di instabilità economica come dimostrano alcuni clamorosi fallimenti. Anche a Firenze, come a Siena o a Bologna, se non si ottenne il risultato di contenere sperperi pericolosi per le economie cittadine, il Comune riuscì almeno a trarre un beneficio dall'ingovernabile gusto per l'ostentazione con il sistema delle multe e con quello

²⁵ Giovanni VILLANI, *Nuova Cronica*, ed. critica a cura di G. Porta, 3 voll., Parma 1990, lib. XI, cap. CLI, pp. 709-711.

²⁶ L.A. MURATORI, Antiquitates Italicae Medii Aevi, 6 voll., rist. anast. Bologna 1965 (1ª ed. Milano 1741), vol. 2, dissertatio XXIII, coll. 292-345; il riferimento alla testimonanza di Riccobaldo è alle coll. 309-311.

²⁷ VILLANI, *Nuova Cronica* cit., 1. VII, cap. LXIX, pp. 363-364.

²⁸ Sulle modificazioni sociali interventute nel periodo vedere M. Tarassi, *L'asce-sa politica dei ceti popolari nella seconda metà del '200*, in *La società fiorentina*

nel basso medioevo. Per Elio Conti, a cura di R. Ninci, Roma 1995 (Istituto storico italiano per il Medioevo, «Nuovi Studi storici», 29), pp. 73-92.

²⁹ Guimbard, *Appunti sulla legislazione suntuaria a Firenze* cit., pp. 57-81, spec. p. 61.

della denuncia delle vesti proibite. A Firenze alla denuncia seguiva infatti un esborso di denaro che rendeva leciti gli oggetti diversamente vietati. La Prammatica del 1384 sul vestire rappresenta il nuovo punto di equilibrio raggiunto: permanevano i divieti ma a ognuno di essi corrispondeva un prezzo. Il denaro poteva vanificare, se non cancellare, la norma in un clima complessivo morale e sociale profondamente modificato rispetto al tempo delle prime norme suntuarie. Negli stessi anni o quasi, esattamente nel 1376, venne emanata a Bologna una normativa analoga che dichiarava per ogni abito od ornamento proibito l'entità della multa che poi altro non era che il prezzo per il superamento individuale della proibizione. Le borse d'oro, d'argento o di seta non potevano pesare più di 5 libre, pena venti lire; non si potevano portare più di 3 anelli alle dita pena 20 soldi per ogni anello in più e così via.

Vi erano categorie sociali che di certo non potevano competere con i ceti privilegiati in fatto di apparenze, eppure venivano colpite anch'esse da una selva di divieti, come accadde ai contadini (Tav. XXII). Le provvisioni fiorentine del 1472 – che vennero dopo quelle del 1415, del del 1439, del 1456, del 1459 e del 1464³⁰ – vietavano infatti a chi lavorava la terra e alle rispettive mogli, figlie e figli panni di seta e drappi di grana, colorati cioè in rosso; le donne potevano al più portare una cintura, due anelli e altri decori indicati con precisione³¹. Anche la normativa bolognese del 1453 si occupò dei contadini, che costituivano l'ultima delle sei categorie contemplate, e ad essi nonché a quanti esercitavano opera rusticalia non consentiva di indossare vesti od ornamenti di seta né panni di grana o tessuti cremisi. Nel Cinquecento a Prato si operò un'analoga partizione in categorie che però erano limitate a quattro; l'ultima di tali categorie comprendeva i contadini ai quali in pratica era interdetto ogni tipo di ornamento. Le condizioni economiche di chi lavorava la terra, verosimilmente non di tutti, consentivano evidentemente qualche ornamento aggiuntivo o vesti di maggior pregio rispetto a quelle che la legislazione suntuaria permetteva. Ma il modello

di società che era nelle menti dei legislatori trascurava volutamente e costantemente le potenzialità economiche dei ceti, anzi le mortificava nell'intento di fissare in maniera definitiva il quadro sociale e politico del quale tale legislazione era espressione e strumento.

L'ambiente di corte incentivò anche a Firenze nel XV secolo la produzione e il consumo di vesti sfarzose³² che la legislazione suntuaria cercava di regolamentare. Norme emanate nel 1456 consentivano alle donne di possedere due sole «robe di seta per di sopra», una da inverno e l'altra da estate³³ ma, come testimoniato da Bernardino da Siena, era incontenibile il gusto per vesti ricercate e lussuose non solo da inverno e da estate ma anche da pioggia, da neve, da giorno, da sera, strette, larghe e ancora, sono parole di Bernardino: «... quaedam aurea, quaedam viridia, quaedam rubea et scarlacticina, quaedam grisea, quaedam rigata, quedam depicta et racamata... quaedam frappata...» ³⁴.

Progressivamente si andavano restringendo gli spazi concessi alle classi intermedie e dalla fine del XV secolo la corte si profilava come l'unico scenario per lo sfoggio di vesti splendide rilucenti di ori e sovrabbondanti di ricami e ornamenti³⁵ (*Fig. 18*). In tale scenario un abbigliamento misurato, se e quando presente, poteva essere suggerito dalla moda o attestare il gusto e la sensibilità personale dell'uno o dell'altro signore – Cosimo I nei primi anni del suo principato usò vestire di tané, color castagna, o bigio³⁶ – ma difficilmente può essere considerato il frutto degli sforzi di quanti per secoli attesero alla stesura di norme suntuarie o dello strenuo impegno dei predicatori.

³⁰ Vedere Polidori Calamandrei, *Le vesti delle donne fiorentine* cit., e N. Denholm-Youg, H. Kantorowicz, *De ornatu mulierum. A Consilium of Antonius de Rosellis with an Introduction of fifteenth Century sumptuary Legislation*, in ⁸Bibliofilia⁹ (1933), pp. 315-335 e 440-456.

³¹ A. FIORENTINI CAPITANI, S. RICCI, Considerazioni sull'abbigliamento del Quattrocento in Toscana, in Il costume al tempo di Pico e Lorenzo il Magnifico, a cura di A. Fiorentini Capitani, V. Erlindo, S. Ricci, Milano 1994, pp. 51-75.

³² Si può vedere N. Carew-Reid, *Feste e politica a Firenze sotto Lorenzo il Magnifico*, in «Quaderni Medievali», 24 (1987), pp. 25-55.

³³ POLIDORI CALAMANDREI, Le vesti delle donne fiorentine cit., p. 44.

³⁴ Bernardino da Siena, Quadragesimale de christiana religione, Opera Omnia, Quaracchi-Firenze 1950, t. II, ser. XLIV, Contra mundanas vanitates et pompas, pp. 45-58, spec. pp. 57-58.

³⁵ G. LAZZI, Abbigliamento e costume nella Firenze dei primi Granduchi: fonti e documenti, in La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600, Roma 1986, pp. 295-319. Vedere anche Moda alla corte dei Medici. Gli abiti restaurati di Cosimo, Eleonora e don Garzia, Firenze 1993 (catalogo della mostra).

³⁶ G. LAZZI, Gli abiti di Eleonora da Toledo e Cosimo I attraverso i documenti d'arcbivio, in Il costume nell'età del Rinascimento. Fondamenti storici e metodologici per lo studio e la valorizzazione dell'abbigliamento, Firenze 1988 (Atti del V Convegno tenutosi a Firenze 8-11 ottobre 1983), pp. 160-173.

3. Grandi città e piccoli centri

Le stesse leggi emanate a Pisa, a Siena o a Firenze vennero concepite ed elaborate praticamente in tutte le zone della penisola italica, al nord come al sud della Toscana, sia nelle città principali sia nei centri minori, tanto a Perugia o a Palermo come a Orvieto, a Gubbio, a Savona o a Cremona. Cremona nel 1297 vietò agli uomini di portare più di cinquanta bottoni d'argento o di corallo ai vestiti³⁷. Le autorità di Savona nel 1325 proibirono alle donne di possedere più di una tunica di broccato con frange e ornamenti d'oro nonché monili e pietre che valessero più di 300 lire³⁸. Le eccezioni per le donne patrizie comparvero ben presto in tutte le legislazioni: a Pinerolo nel 1328 si concedeva a loro ciò che era vietato alle borghesi, così come a Pistoia nel 1332 le donne dei cavalieri, dei magistrati e dei dottori in legge e in medicina non sottostavano alle restrizioni che valevano per le altre donne alle quali erano proibiti ornamenti preziosi ma concessi ganci e bottoni di solo argento e di valore fissato nonché una ghirlanda, sempre d'argento, purché non valesse più di due fiorini ³⁹.

Erano poche le normative suntuarie che non contemplavano eccezioni, fra esse quella di Forlì, mentre in quasi tutte le altre città, da Bergamo a Milano, da Pistoia a Pinerolo⁴⁰, le donne di alto rango non subivano alcuna restrizione. Non solo dunque il codice delle vesti rifletteva le differenze fra le diverse condizioni sociali, ma le rinforzava e le rendeva manifeste a tutti.

Nella Sassari aragonese in pieno Trecento vennero emanate a ripetizione ordinanze nelle quali erano presi di mira i fermagli per i mantelli, le selle per cavalcare, le cappe, le cotte nonché i ricchi complementi e decori delle vesti sia degli uomini che delle donne. Nel 1346 furono emanate leggi suntuarie che riguardavano alcune città della Sardegna e precisamente Villa di

Chiesa (Iglesias), Gonnesa, Villamassárgia, Domusnóvas. Alle donne di quelle città era proibito indossare sulle vesti o sul capo oro, argento e pietre preziose; le perle erano consentite in una ghirlanda da capo ma fino a un'oncia di peso. All'emanazione della normativa seguirono sequestri di beni fra i quali sono annoverati capi di abbigliamento sontuosi come una sopravveste con 62 bottoni d'argento o come un'altra rifinita con una treccia d'oro e 48 bottoni sempre d'argento ⁴¹.

In appositi *Capitula Regni Siciliae* Federico II d'Aragona aveva precisato nel 1308 come dovevano abbigliarsi le donne sposate e quelle che non lo erano. A tutte era proibito uno strascico di oltre quattro palmi e il sarto che avesse confezionato una veste con uno strascico più lungo sarebbe stato suscettibile di multa. Al rigore ufficiale corrispondeva, secondo Salvatore Tramontana, un comportamento spregiudicato da parte della gente che disattendeva regolarmente quei rigidi dettami. L'effettiva prevalenza della pratica sulla teoria è dimostrata dal fatto che la supplica della città di Palermo volta al ritiro della normativa suntuaria emanata nel 1426 dal viceré Nicolò Speciale diede luogo alla revoca di essa vanificando quindi il divieto di indossare broccati d'oro, velluti e sete di particolare pregio e di contenere l'uso delle perle ⁴².

Se circa alla metà del XIV secolo l'eccezione dalle limitazioni per le donne dei cavalieri e dei dottori in legge e medicina era una costante, intorno alla metà del secolo successivo la normativa suntuaria appare caratterizzata da un nuovo elemento e cioè dalla definizione più puntuale degli ornamenti leciti, la cui qualità, quantità, valore e perfino posizione vengono fissati a seconda della condizione. Anziché un divieto generale e l'eccettuazione per un'area ristretta del privilegio, compare l'indicazione precisa degli ornamenti concessi alle diverse e numerose categorie sociali che compongono il mondo cittadino secondo una graduazione dell'intera società che viene esplicitamente dichiarata nella misura in cui a ogni categoria sono assegnati i propri segni distintivi. A tutti o quasi è permesso prendere parte al gioco delle apparenze ma in maniera appropriata ed esattamente codificata. Nel 1430. come visto, la dinastia dei Savoia adottò una prammatica del genere. Nel 1453 il cardinale Bessarione emanò a Bologna una normativa analoga e nel Cinquecento si fece la stessa cosa a Prato.

³⁷ Gallo, *Il valore sociale dell'abbigliamento* cit., Appendice.

³⁸ Ibidem.

³⁹ Statuti suntuari ricordati da Giovanni Villani circa il vestiario delle donne, i regali e banchetti delle nozze e circa le pompe funebri ordinati dal Comune di Pistoia negli anni 1332 e 1333, con annotazioni di S. C IAMPI, Pisa 1815.

⁴⁰ Naso, *Una bottega di panni* cit., spec. p. 43: a Pinerolo nel 1374 una legge suntuaria aveva previsto che le donne potessero indossare unicamente vesti di lana fatta eccezione per le mogli di cavalieri e dottori. Ciò dovette influire sugli affari del pinerolese Giovanni Canale nella cui bottega si vendevano panni di lana.

⁴¹ GALOPPINI, Ricchezza e potere nella Sassari aragonese cit., spec. pp. 90-94.

⁴² Tramontana, Vestirsi e travestirsi in Sicilia cit., spec. pp. 39-40.

La Prammatica della real casa di Savoia invitava alla modestia anche quanti occupavano le posizioni più elevate nella scala sociale e nel contempo forniva minuziose indicazioni agli addetti alla casa ducale. Disposizioni precise riguardavano il modo di vestire di baroni, valvassori, dottori in legge, dottori in medicina e cavalieri ma anche di mercanti, artigiani meccanici, contadini e salariati. Il regolamento dei Savoia presenta diverse analogie con la normativa suntuaria emanata a Bologna nel 1453 con la quale il cardinale Bessarione dettava regole altrettanto precise per ogni condizione sociale. Se fino ad allora a Bologna, come in generale in tutte le città nelle quali si era provveduto a disciplinare il modo di abbigliarsi e ornarsi, le uniche categorie sociali menzionate erano quelle che godevano dell'eccettuazione dalle restrizioni, vale a dire milites e dottori, nella normativa del 1453 compaiono altre categorie sociali oltre ai nobili, ai cavalieri e ai dottori: gli appartenenti alle arti suddivisi in tre categorie nonché gli abitanti del contado e coloro che esercitavano opera rusticalia. Per ogni categoria il Bessarione indicava le apparenze appropriate.

L'ambizione dei singoli avrebbe potuto sfumare le distinzioni cetuali inducendo chi ne aveva le possibilità economiche ad appropriarsi di uno degli elementi più efficaci nel renderle evidenti, il codice delle vesti. Provvedimenti come quelli presi da Amedeo VIII nel 1430 e dal cardinale Bessarione nel 1453 intervenivano proprio a regolare gerarchicamente le apparenze. Secondo Rosita Levi Pisetzky le norme di Amedeo VIII costituiscono probabilmente la prima legge italiana nella quale lo spirito di casta risulta temperato da un certo senso di responsabilità da parte del sovrano che, intervenendo a regolare l'abbigliamento dei propri sudditi, invitava alla moderazione anche i propri familiari e stabiliva di praticarla personalmente. Se i provvedimenti di Amedeo VIII sono i primi del genere, quelli adottati dal cardinale Bessarione presentano forti analogie coi primi e appaiono intrisi della stessa sensibilità essendo il principio che li ispirava quello della necessaria distinzione nella moderazione generale. L'invito alla moderazione consuona con quello che circa due secoli prima aveva dato origine ai primi provvedimenti del settore ma, rispetto al Duecento, appare inedita la rigida suddivisione della società in categorie sociali a ognuna delle quali competeva una segnaletica distintiva. Nessuno era svincolato da quelle regole. Esse pretendevano di guidare l'espressività e i sentimenti che attraverso le vesti le persone volevano esprimere, come l'orgoglio per la propria ricchezza, il gusto di stupire, il gioco della seduzione (Tav. XXIII).

L'infittirsi delle norme suntuarie accompagna, in linea di tendenza, lo spegnersi dei «sentimenti democratici»⁴³ che ha avuto luogo nelle città d'Italia dalla fine del XIII alla fine del secolo successivo e oltre. Il caso di Perugia non è che uno dei tanti utili a dimostrare tale assunto. La prima legge suntuaria, emanata nel 1318, conteneva divieti generici che riguardavano tutte le donne e dichiaravano il disegno di «skifare le spese inutele». In essa era tutt'altro che marginale l'intento moralistico. Ancora nel 1366 i divieti appaiono generici e rivolti in maniera indistinta alle donne. Nel corso del XV secolo vennero emanati ben nove corpi legislativi che riguardavano tutte le donne di ogni condizione sociale ma nella normativa del 1502 divieti e concessioni risultano diversificati a seconda dello status e i gentiluomini che dominavano più di due castelli di almeno 25 fuochi l'uno erano dichiarati immuni da ogni restrizione suntuaria. Questo comma seppelliva per sempre l'uguaglianza stabilita dai governi popolari⁴⁴ e denunciava il disegno dei patrizi di poter godere in esclusiva dei segni del loro privilegio rappresentato da quegli abiti e da quegli ornamenti che oltre a essere belli e desiderabili manifestavano il loro predominio.

Se fino al XIV secolo le vesti erano un campo di confronto, un territorio per la sperimentazione di forme sempre più originali e preziose, un settore per lo sviluppo di molteplici operatività, un ambito di protagonismo per chi come le donne usualmente protagonista non era, nell'ultimo secolo del medioevo quello delle vesti e degli ornamenti è un ambito di cui sembra essersi appropriata la giurisprudenza per esercitarvi un partigiano disciplinamento. Le individualità esaltate dalle vesti belle e originali e affermatesi grazie alle modificazioni sociali e politiche, sembrano ricacciate nell'anonimato. Quello che conta è la posizione del proprio gruppo, la categoria sociale di appartenenza e lo scopo che si persegue tramite questo tipo di legislazione è quello di stabilizzare l'esistente badando a riconoscere a tutti qualche piccola soddisfazione nel proprio desiderio di apparire: tutti o quasi sono ammessi al gioco delle apparenze purché ciascuno stia alle regole.

Il medioevo ha inventato la moda, ha lanciato la gara delle apparenze ma ha anche diffuso la disciplina di esse e ha consegnato all'età moderna una tendenza al disciplinamento fino al soffocamento delle apparenze ad opera di una legislazione che

⁴³ R. Levi Pisetzky, *Moda e costume, Storia d'Italia*, V/1, *I documenti*, Torino 1973, pp. 937-979, spec. p. 942.

⁴⁴ Ivi, p. 944.

esprime il timore, anzi l'ossessione, per le possibili modificazioni degli assetti istituzionali e sociali. Si sa che le leggi servono alla conservazione di uno stato pensato come ottimale e quindi da conservare, ma quando le regole crescono a dismisura, invadono tutti i campi e soffocano l'espressività dei singoli dimostrano il timore di chi le ha emanate di perdere il controllo della situazione. La paura moltiplica le leggi e ciò in qualche misura le vanifica.

4. Venezia ovvero lo splendore di stato

Nonostante molteplici costanti, non tutte le situazioni possono essere ricondotte allo stesso modello. Il caso di Venezia presenta alcune peculiarità.

A Venezia nel 1299 venne emanata la prima legislazione suntuaria cittadina⁴⁵ da una commissione di 27 membri che aveva ricevuto dal Maggior Consiglio l'incarico di varare provvedimenti a contenimento dei lussuosi usi nuziali. Le deliberazioni prese vietavano alle spose vesti con ornamenti in perle che valessero più di 20 soldi o guarnizioni che superassero il prezzo di 5 lire. Erano proibite le perle alle trecce e i bottoni d'oro o d'ambra alla scollatura. Era vietato possedere più di due pellicce e più di un manto di pelle doppiato di zendado; proibito lo strascico di lunghezza superiore a un braccio nelle guarnacche femminili⁴⁶. Le deliberazioni del 1299 vennero poi revocate sette anni dopo⁴⁷.

La mancanza di eccezioni nella normativa suntuaria duecentesca non stupisce in quanto è un dato ricorrente ma a Venezia proprio all'epoca della prima normativa suntuaria ebbe luogo la riforma costituzionale nota come "serrata" del Maggior Consiglio. Poiché tale riforma rese più gerarchizzata e divisa in ceti la



Fig. 18 - Mantova, Palazzo ducale, Camera degli sposi, Andrea Mantegna, Ludovico Gonzaga circondato da familiari e cortigiani. La rappresentazione rimanda un'immagine che è complessivamente di sfarzo e rigore. Splendidi tessuti d'oro, come quello della veste ornata preziosamente della giovane donna in secondo piano, rappresentano e rimarcano il privilegio dei familiari del signore e di chi viveva a corte. Il marchese Ludovico indossa una veste lunga mentre cortigiani e figli sono in giornea.

società veneziana⁴⁸, ci si sarebbe potuti aspettare dalle norme suntuarie una netta distinzione dei nobili da tutti gli altri. Ma questo non solo non si riscontra nella legislazione della fine del Duecento, ma nemmeno nelle deliberazioni suntuarie trecentesche – non tutte relative ai soli usi nuziali – che non prevedevano eccettuazioni dato che a tutte le donne e a tutti gli uomini era vietato, dai provvedimenti del 1334, indossare vesti di panno con ricami d'oro. Alle donne erano consentiti due soli manti di pelle foderati di velluto e di sciamito e acconciature e complementi che non superassero un valore stabilito.

Nel 1360 nuove norme suntuari determinarono il valore degli ornamenti e dei panni consentiti. Un proliferare di editti emessi dal Senato nel corso del XV (Fig. 19) secolo tentò di contenere,

⁴⁵ M.M. Newett, *The sumptuary Laws of Venice in the fourteenth and fifteenth Centuries*, in *Historical Essays by Members of the Owen College, Manchester. Published in Commemoration of its Jubilee (1851-1901)*, eds. T.F. Tout, J. Ait, London 1902. Ringrazio Luca Molà per la segnalazione.

⁴⁶ Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata* cit., vol. I, p. 393. Vedere anche Bistort, *Il magistrato alle pompe* cit.

⁴⁷ GALLO, *Il valore sociale dell'abbigliamento* cit., Appendice.

⁴⁸ R.C. Mueller, Espressioni di "status" sociale a Venezia dopo la "serrata" del Maggior Consiglio, in Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi, Vicenza 1992, pp. 53-61.




Fig. 19 - Venezia, Archivio di Stato, Avogaria di Comun, reg. 25, Spiritus, c.58. Provvedimento preso il 2 marzo 1430 dal Maggior Consiglio con il quale si dichiarava punibile con tre mesi di carcere ed una pena pecuniaria pari a 25 lire chiunque avesse fabbricato, venduto o posseduto zoccoli di altezza superiore alla misura consentita.

se non di stabilire, le apparenze degli uomini e delle donne di Venezia ora proibendo maniche troppo lunghe e foderate di pelli preziose, ora vietando le pellicce di martora, di ermellino o di lupo cerviero. Intervennero in materia anche il patriarca Lorenzo Giustiniani nel 1437 e il Maggior Consiglio nel 1442 ma senza successo se, come lamentò nel 1476 l'oratore milanese Leonardo Botta in una lettera al duca Sforza, le donne per ritenersi ben vestite dovevano avere indosso gioie e ornamenti per 5.000 ducati. La normativa di quello stesso anno impose, per contromisura, un notevole ridimensionamento del valore degli ornamenti in quanto nessuna donna di qualsiasi grado o condizione avrebbe potuto indossare sopra alle vesti gioie, perle o pendenti eccettuata «una colladena su la vesta, over su la zorneda non portando cappa». Tale "colladena" non poteva valere più di 500 ducati mentre i gioielli da dita consentiti non potevano a

loro volta valerne più di 400; quanto al filo di perle che la normativa consentiva, esso non poteva eccedere il valore di 50 ducati. Al massimo dunque si potevano sfoggiare gioie per meno di 1.000 ducati, una cifra comunque considerevole che indicativamente corrispondeva a 3.000 lire di bolognini ed equivaleva al doppio di una dote di entità medio-alta. Erano inoltre banditi i ricami e le bordature d'oro o d'argento, pena 100 lire di multa per ogni volta che si fosse contravvenuto al divieto nonché tre mesi di prigione. Se in altri casi e in altre città bastava pagare per aggirare i divieti, a Venezia il carcere incombeva sui trasgressori dissuadendo gli abbienti da sfoggi impropri. Forte capacità dissuasiva probabilmente era anche nella norma che prevedeva la perdita del capo di abbigliamento vietato: «Et quelli de chi fosseno i laori, li habiano perduti»⁴⁹. Non tutte le donne della Dominante erano disposte a rispettare la norma che concedeva solo un filo di perle a stretto giro di collo da denunciare ai Provveditori alle pompe e far bollare dal competente notaio. Per aggirare il divieto, vi fu tra esse chi non esitò a sostenere, convocate in giudizio, che erano state erroneamente scambiate per perle quelle che in realtà erano «tondini d'arzento» affatto vietati e prontamente esibiti nel loro luccicore agli increduli Provveditori alle pompe⁵⁰.

Se le donne amavano ostinatamente lussi e stravaganze, i giovani partecipavano al gioco delle apparenze organizzando "compagnie delle calze" i cui associati indossavano calze, i differenti colori delle quali consentivano di stabilire l'appartenenza all'una o all'altra compagnia; gli uomini più maturi dell'area nobiliare vestivano invece con sobrietà. Semplici toghe nere li rendevano in genere tutti uguali e simili anche a quanti non appartenevano alla nobiltà; un colore della toga diverso dal nero segnalava l'ufficio rivestito⁵¹.

A Venezia, come a Siena o a Bologna, la normativa si interessava pure degli artefici degli oggetti proibiti mostrando anche in questo caso un'inedita severità – destinata a attenuarsi in età moderna inoltrata – in quanto la pena per i trasgressori era l'esilio perpetuo. Mentre il capo poteva essere ornato con «lavori d'oro et d'arzento», sempre che di valore non superiore ai 15 ducati, per il

⁴⁹ Bistort, *Il magistrato alle pompe* cit., p. 354.

⁵⁰ Mometto, "Vizi privati, pubbliche virtù". Aspetti e problemi della questione del lusso cit., spec. p. 248.

⁵¹ F.C. Lane, *Storia di Venezia*, Torino 1991 (ed. or. 1973), spec. pp. 296-297.

MILANO: LA POTENZA DI PRODUTTORI E COMMERCIANTI

resto del corpo la normativa vietava bottoni d'oro o d'argento e catene d'oro come cinture. Dopo aver indicato gli «ornamenti de leto» e gli «apparati de camere» consentiti, il legislatore dichiarava: «Veramente el ser. missier lo Doxe, le nuore de la EX.Sua, vivendo quella, non sotozaxano ala presente parte» ⁵² (*Tav. XXIV*).

La normativa quattrocentesca prevedeva dunque come sola eccezione, «pro honore ducatus», che il doge, sua moglie e una ristretta cerchia dei loro familiari indossassero gli indumenti e gli ornamenti più preziosi⁵³. Un'eccezione diversa era quella prevista dalla normativa suntuaria del 1360 che permetteva solamente agli uomini dai 12 ai 25 anni l'uso di cinture e cingoli purché non valessero più di 25 ducati ⁵⁴.

Altre prescrizioni quattrocentesche riguardarono, oltre agli scolli eccessivi, le pettinature a fungo che coprivano la fronte e l'uso di catene d'oro e d'argento o di perle per un valore eccedente i 600 ducati. Alcune concessioni del XVI secolo erano invece per le maniche di stoffa d'oro o d'argento, per le collarette di panno o seta foderate di pelli, per le cuffie d'oro o d'argento che non valessero più di 10 ducati e per le perle del costo di non più di 200 ducati. Vi erano concessioni ma anche non poche proibizioni come quella del 1548 per camicie e cinture ornate di perle. Nel 1562 si stabilì che solo la dogaressa e le sue figlie avrebbero potuto portare le perle a piacimento mentre a nessun'altra donna era consentito indossarle dopo dieci anni dal primo matrimonio. La dogaressa e le strette parenti del doge godettero dunque generalmente di ampi privilegi ma solo nel periodo nel quale il doge era in carica. Ciò dimostra l'importanza che si attribuiva all'esteriorità ma anche all'apparato governativo, i rappresentanti del quale dovevano emergere, per magnificenza, su tutti gli altri, compresi gli appartenenti alle classi sociali più elevate. Solo eccezionalmente, e allo scopo di dimostrare la potenza della città, era fatta concessione alla nobiltà cittadina di sfoggiare vesti e gioie oltre la misura fissata e ciò, ad esempio, in occasione di visite illustri, come uno sfoggio "di stato" insomma e non come rappresentazione di privilegio individuale o di ceto⁵⁵. Al doge, se

si trattava di esprimere potenza e magnificenza, era consentito tutto, anche che il suo berretto fosse ornato da tante e tali gemme da raggiungere il valore di 190 e passa ducati, qualcosa, secondo i calcoli di Pompeo Molmenti che scriveva alla fine dell'800, come 6 milioni di lire del suo tempo ⁵⁶.

5. Milano, ovvero la potenza di produttori e commercianti e il ruolo della corte

A Milano, dove la ricchezza del modo di vestire sembra costituisse una caratteristica tradizionale, pare che fin dall'alto medioevo fosse molto sensibile la differenza delle vesti in relazione alla condizione sociale. La cronachistica, in particolare Landolfo il Giovane, e la documentazione notarile attestano la cura per le apparenze dei milanesi del XIII secolo⁵⁷. L'analisi del corredo di una donna dei primi del Trecento rivela, oltre a camicie e ad altri capi di abbigliamento, preziosi ornamenti fra i quali una corona d'argento e un "intrecciatorio" di perle che costituiva un elegante e prezioso ornamento del capo⁵⁸. La cronaca di Galvano Fiamma del tempo della signoria di Giovanni e Luchino Visconti attesta non solo il consumo ma anche la produzione milanese di stoffe preziose insieme all'affermarsi di nuove fogge nell'abbigliamento tanto maschile quanto femminile ⁵⁹.

Nelle occasioni più importanti ci si vestiva di scarlatto, termine che indica la qualità e non il colore del tessuto, e di seta e si indossavano ermellini e zibellini, merci rare e di valore importate in città dai mercanti milanesi. La preziosità di questi oggetti indicava il privilegio di chi li possedeva, un privilegio ostentato già dal XIII secolo da uomini e donne che amavano ricorrere a

⁵² Bistort, *Il magistrato alle pompe* cit., p. 359.

⁵³ Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata* cit., vol. I, p. 395.

⁵⁴ Ivi, vol. I, p. 394.

⁵⁵ Non ho potuto vedere G. Chesne Dauphiné Griffo, Cronache di moda illustri: Marin Sanudo e le vesti veneziane tra Quattro e Cinquecento, in Il costume nell'età del Rinascimento, a cura di D. Liscia Bemporad, Firenze 1988.

⁵⁶ Molmenti, *La storia di Venezia nella vita privata* cit., vol. II, p. 304.

⁵⁷ Levi Pisetzky, *Come vestivano i milanesi alla fine del Medioevo* cit., spec. p. 726

⁵⁸ E. Verga, *Una sentenza dell' "Exgravator" milanese nel 1338*, in «Archivio storico lombardo» (1912), II, p. 220 sulla dote del 1316 di una certa Allegranzina.

⁵⁹ G. Fiamma (Galvanei de la Flamma), Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Jobanne vicecomitibus ab anno MCCCXXVIII usque ad annum MCCCXLII, in L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, (28 voll. 1723-1728), Bologna 1978, XII (rist. anast. Nuova edizione Bologna 1926): Opusculum de rebus gestis Azonis Vicecomitis, pp. 991-1050.

fogge curiose e comunque tali da richiedere un ampio spreco di stoffa per vesti amplissime e con lunghi strascichi, come è testimoniato per Milano già agli inizi del Duecento⁶⁰. Secondo Rosita Levi Pisetzki la lotta al lusso ebbe inizio a Milano in ambito ecclesiastico a far capo da un editto del 1211 del cardinal Gerardo da Sessa che riguardava la diocesi cittadina. Da tale editto, che condannava l'eleganza smisurata dei chierici, si ricava che le vesti preziose erano proibite non solo ai chierici ma anche alle donne già all'inizio del Duecento ⁶¹.

Circa un secolo dopo a Milano un forte incentivo al lusso provenne dai Visconti la cui signoria conobbe nella seconda metà del XIV secolo il periodo della massima espansione e prestigio⁶². È a quel tempo che compaiono nuove vesti e accessori come sopravvesti con maniche dette "pellande", borse per i denari da portare appese alla cintura e guanti. A metà Trecento in questo centro urbano ricco ed elegante si registra, prima che in altre città meno importanti, un vistoso cambiamento nel modo di vestire. Il cambiamento è attestato dal cronachista Galvano Fiamma che parla di una vera e propria trasformazione dell'abbigliamento degli uomini giovani e delle donne in generale: «Isto tempore juvenes de Mediolani relinquentes suorum vestigia patrum se ipsos in alienas figuras et species transformaverunt. Mulieres similiter in pejus suas consuetudines immutaverunt». Lo stesso Galvano Fiamma testimonia un desiderio di ostentazione, senza occasioni importanti che la giustificassero, nelle donne giovani e meno giovani che nei giorni di festa sedevano davanti a casa addobbatte con ori, argenti, perle e smalti quasi regine o figlie di re⁶³. Forse era una manifestazione di vitalità da parte degli scampati alla peste, come nella teoria di qualche esponente della storiografia sia ottocentesca sia più recente, oppure l'unico mezzo per godere una ricchezza appena acquisita spesso proprio grazie al commercio di beni di lusso.

È possibile che a Milano in quegli anni l'esibizione di lusso e ricchezza sia stata superiore a quella di altre città, ma si tratta di un dato difficilmente dimostrabile. È certo invece che da metà

Trecento gli uomini, se giovani, presero a vestire anche a Milano in modo più ricco e stravagante rispetto al passato; le vesti erano sempre più corte e aderenti, le scarpe lunghe fino alla misura di 3 once e imbottite di peli di bue per non accartocciarsi. Le giovani donne indossavano mantelli corti – usualmente ne possedevano tre di cui uno azzurro, uno paonazzo di grana e uno di zambellotto, tessuto di pelo di capra o di cammello, ondato – foderati di vaio o di zendado e riccamente ricamati. Le pellande si completavano con colli alti e ricamati dai quali sbucava appena il capo mentre le maniche erano larghe, spesso pendenti e perlopiù ricamate. Elementi caratteristici delle nuove vesti sfoggiate a Milano erano in definitiva la ricchezza attestata da preziose pellande, da eleganti ed elaborate cottardite o da ornamenti del capo fatti di tre file di 100 perle ciascuna, le terzolle, nonché l'audacia delle fogge provata da vesti maschili corte ed attillate e da scollate e aderenti cipriane femminili. La Signoria indubbiamente giocò un ruolo importante nel diffondere l'uso di tali vesti e ornamenti e come le bellissime gioie di Valentina Visconti stimolarono l'emulazione, così la vita di corte offrì occasioni di ostentazione di vesti e gioie in caso di nozze sfarzose, di visite illustri o di fastosi festeggiamenti che rappresentavano e rafforzavano la potenza della corte milanese (Fig. 20).

La prima legge suntuaria milanese venne emanata tardi rispetto alle altre città, nel 1396⁶⁴ e regolava o proibiva molti fra i più recenti ritrovati in fatto di vesti e gioielli. Proibiva, tra l'altro, l'applicazione sulle vesti di perle e pietre preziose «exceptis uxoribus militum, 65, ma il privilegio era destinato a estendersi negli statuti seguenti. Vietava espressamente agli uomini, diversamente da tutte le altre legislazioni che si riferivano solo alle donne, perle e ornamenti intessuti o ricamati d'oro o d'argento – «Nullus homo... exceptis militibus debeat... portare... infrixaturas perlarum» – vietava inoltre vesti «literate», ornate di lettere come era antico uso di origine orientale, o arricchite di stelle o di borchie che forse erano consentite alle donne almeno apparentemente escluse da questo espresso divieto. A nessuno, salvo cavalieri e dottori in legge, era consentito listare i panni di vaio o di ermellino e nessuno, salvo questi e le loro mogli, poteva indossare vesti di velluto, ricami, drappi dorati o argentati. La normativa si occupava anche dell'estensione della scollatura delle vesti fem-

 $^{^{60}}$ Levi Pisetzky, *Come vestivano i milanesi alla fine del Medioevo* cit., spec. p. 736.

⁶¹ Per l'epoca precedente vedere Aspetti della moda lombarda dal X al XIII secolo, in La Lombardia dei Comuni cit.

⁶² Levi Pisetzky, Come vestivano i milanesi alla fine del Medioevo cit., p. 742.

⁶³ EAD., Nuove mode della Milano viscontea nello scorcio del '300 cit., spec. pp. 876 sgg.

⁶⁴ Ivi, p. 905.

⁶⁵ Verga, Le leggi suntuarie milanesi cit.

minili e della consistenza dei corredi dotali. Si tratta di una legislazione ampia dalle numerose implicazioni, che spaziavano dalla difesa della moralità al contenimento degli sprechi, e dotata, secondo Rosita Levi Pisetzky, di un carattere di conservatorismo aristocratico appena velato di paternalismo moralistico⁶⁶. Una valutazione che mi pare estensibile a buona parte di questo tipo di normativa ma che, sempre secondo questa studiosa, si attaglia particolarmente al caso milanese vista la specificità dei divieti e l'esempio di sfarzo offerto dalla corte.

Se è vero che la legge milanese fu nel complesso fra le più indulgenti dell'epoca, ciò rese meno stridente il contrasto esteriore tra le diverse classi sociali. Già Ettore Verga aveva sottolineato la larghezza e indulgenza di tale legislazione relativamente tarda e praticamente coeva a quella molto più rigorosa emanata a Bologna nel 1401. Mentre a Bologna si registra un susseguirsi costante di tentativi di disciplinare le apparenze, a Milano dopo la tardiva legislazione di Gian Galeazzo Visconti del 1396 occorre aspettare il 1498 perché si abbia un nuovo statuto suntuario. Se non si può escludere che anteriormente al 1396, forse nel 1351 o nel 1330, si sia tentato anche a Milano di disciplinare i lussi attraverso una normativa civile - in ambito ecclesiastico vari concili emisero ordinanze che riguardavano però soltanto il clero -, fra la fine del XIV secolo e la fine di quello successivo non si emanarono nuove norme in quanto evidentemente soddisfatti dal servizio reso da quelle del 1396. Se la normativa del 1498 estendeva alcuni divieti, così che risultano proibiti non solo perle e ricami alle vesti ma anche le collane d'oro e d'argento, per altri si ampliava l'area dell'esenzione. Infatti le mogli dei nobili, dei mercanti, dei causidici appartenenti all'ufficio degli Abbati del collegio di notai e dei causidici della curia arcivescovile, potevano portare qualsiasi veste di seta 67.

La legislazione suntuaria milanese appare dunque tardi, è poco frequente e perdipiù abbastanza indulgente; non richiedeva, diversamente da Bologna, da Lucca o da Perugia, la bollatura delle vesti e nel complesso non riflette l'immagine di una città fortemente impegnata a disciplinare i lussi né in epoca medievale né in età moderna. Come suggeriva il Verga, la ragione sta forse nella potenza dei produttori dei beni di lusso e dei mercanti interessati a proteggere i loro commerci o nel disincanto



Fig. 20 - Washington, National Gallery of Art, Giovanni Ambrogio De Predis, Ritratto di Bianca Maria Sforza, 1495 ca. Bianca Maria Sforza sposò l'imperatore Massimiliano. In questo ritratto appare rappresentato in tutto il suo splendore il coazzone, acconciatura quattrocentesca costituita da una treccia riccamente ornata di nastri e perle. La giovane donna indossa gioielli preziosi al collo "da cascare in petto" e alla cintura. Cinge la fronte la "lenza", un sottile cordone che spicca sulla pelle chiara.

 $^{^{66}~{\}rm Levi}$ Pisetzky, $\it Nuove~mode~della~\it Milano~viscontea~nello~scorcio~del~'300~cit., p. 906.$

⁶⁷ Verga, *Le leggi suntuarie milanesi* cit., spec. pp. 50 sgg.

delle autorità perfettamente consapevoli della inanità del disciplinamento specie nell'epoca dell'apogeo dell'eleganza milanese, cioè dal tempo del governo degli ultimi Visconti all'epoca degli Sforza e di Ludovico il Moro⁶⁸. Si guardava a Milano, alla fine del XV secolo, come città-guida in fatto di moda e lo dimostra il fatto che i documenti parlano di abiti "alla lombarda" o "alla milanese". La città produceva tessuti e ornamenti che non venivano richiesti e indossati solo in ambiente di corte giacché damaschi e broccati, velluti e rasi, quando non prodotti direttamente a Milano, venivano importati ad uso e consumo anche di una "classe media" che impegnava per i corredi delle proprie figlie veri e propri patrimoni. È vero che l'industria della seta fioriva a Milano ma è anche vero che i gioiellieri e i ricamatori milanesi godevano di fama addirittura europea, mentre la corte lanciava e consumava fogge e tessuti, come quelli con le "imprese" – la colombina ad esempio o lo scopino con il quale Ludovico il Moro avrebbe dovuto spazzare via i barbari dall'Italia⁶⁹ - conosciuti e desiderati anche in altre corti. Gli usi di corte e le ragioni dei produttori ebbero la meglio su quanti, consapevoli dei perniciosi sprechi anche grazie all'opera dei predicatori, trovavano scandalose le spese richieste dal culto delle apparenze.

6. Città d'area emiliano-romagnola e d'altre aree: confronti

Nel 1258 a Parma nessuna donna poteva trascinare dietro di sé una "coda", così era volgarmente definito lo strascico, che misurasse più di un quarto di braccio⁷⁰, mentre gli statuti cittadini del 1316-25 indicavano come lunghezza massima dello strascico una spanna⁷¹. Quegli stessi statuti vietavano scalvature («ali-

quam robam scalvatam, 72), ghirlande di perle, corone, ricami d'oro e d'argento. A Parma i sarti erano coinvolti personalmente dalle proibizioni e colpiti con una multa di 3 lire ogni volta che avessero disatteso le prescrizioni. Il loro accusatore avrebbe avuto diritto alla metà della multa e alla conservazione dell'anonimato. Per meglio orientare gli artefici delle vesti relativamente alla lunghezza consentita, gli statuti di Ascoli Piceno del 1377 imponevano ai sarti che tagliavano vesti muliebri di misurare senza inganni la propria cliente «in la croce de lu capo de la domna et extendase la mesura perfine ad terra, purché la domna stia senza planelle et senza alicuna cosa sopposta a li pedi malitiosamente, et allora la domna possa portare li panni così tagliati con la corcia et senza et quilli strassinare, como a lei piacerà». Se i "magistri sarturi" di Ascoli Piceno non avessero rispettato tale obbligo avrebbero dovuto pagare una multa di 10 lire⁷³. Gli statuti del comune di Treviso del 1313 invece non multavano i sarti che avessero confezionato vesti non confacenti alle norme previste ma imponevano loro di denunciare chi le aveva commissionate («quod sartores per sacramentum teneantur manifestare contrafacientes, pena centum soldorum denariorum parvorum»), con il che non si sottraeva agli artigiani una possibilità di guadagno ma si colpiva il cliente a trasgressione compiuta, dopo cioè che la veste era stata confezionata ⁷⁴.

Stabilendo, come si fece peraltro non solo a Parma, che chi denunciava trasgressioni aveva diritto a una parte della multa, i legislatori speravano in una collaborazione cittadina che, di fatto, dovette essere deludente. Fra il 1316 e il 1325 i legislatori parmensi arricchirono la gamma dei divieti in evidente concomitanza con l'aumento della varietà di oggetti che le donne della città potevano desiderare e indossare. I sarti continuarono ad essere coinvolti nelle limitazioni e condannati a una pena pecuniaria di 25 lire parmensi per ogni infrazione al divieto. A Parma

⁶⁸ LEVI PISETZKY, L'apogeo dell'eleganza milanese durante il ducato cit., pp. 721-776.

⁶⁹ Ivi, pp. 733-735.

⁷⁰ Statuta Communis Parmae MCCLV, Parma, Fiaccadori 1855-1860. Statuti del 1255 con aggiunte, l. III, p. 406.

⁷¹ Statuta Communis Parmae ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV, Parma, Fiaccadori 1859, l. III, p. 261.

⁷² *Ibidem*, ma vedere anche gli statuti del 1347 *Statuta Communis Parmae anni MCCCXLVII... usque ad annum MCCCLXXIV*, Parma, Fiaccadori, 1860, l. V, p. 260. Segnalo, ma non ho visto G. Drei, *Le leggi suntuarie a Parma*, in *Miscellanea di studi in onore di G.S. Sforza*, Torino 1920.

⁷³ Statuti del Comune di Ascoli Piceno dell'anno 1377, a cura di L. Zdekauer, P. Sella, Roma 1910 (Fonti per la storia d'Italia, 47), lib. III, LXVI, pp. 125-128, spec. p. 126. Vedere C. Mariotti, Leggi e disposizioni suntuarie ascolane dal XIV al XVIII secolo, Ascoli Piceno 1900.

⁷⁴ Gli Statuti del Comune di Treviso (secoli XIII-XIV), a cura di B. Betto, Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia, 109), l. III, c. XLIIII, p. 369.

analoghi divieti entrarono a far parte anche del corpo statutario emanato nel 1347. La normativa di metà Trecento proibiva alle donne della città di portare corone, ghirlande o altre decorazioni al capo, vietava inoltre vezzi di perle, collane d'oro o d'argento nonché bottoni degli stessi materiali. I bottoni potevano essere solo dorati o pesare al più 6 once d'argento ed era concessa una cintura dorata o di 6 once d'argento. Gli strascichi non potevano superare la misura di una spanna e le scollature non dovevano lasciare scoperta la carne al di sotto della gola in un intreccio di motivazioni di carattere diverso che andavano dal controllo degli sperperi alla difesa della pudicizia e al fine, comunque, di sottrarre alla libera iniziativa il gioco delle apparenze⁷⁵. Fin qui la normativa del pieno Trecento non sembra diversificarsi in maniera sostanziale da quella emanata circa un secolo prima, ma la differenza in realtà esisteva e si manifestava là dove lo statuto eccettuava da queste, come da tutte le restrizioni relativa a vesti ed ornamenti, mogli, figlie e nipoti di marchesi, conti, capitanei, militi, nonché le figlie già sposate di dottori in legge e medicina. La novità era dunque nella individuazione di un'area del privilegio, composta dall'aristocrazia cittadina, che doveva emergere visibilmente dalla maggioranza alla quale, per contrasto, era precluso indossare ornamenti riservati alle donne dei marchesi, dei conti o dei dottori.

Lo stesso fenomeno si manifesta, più o meno negli stessi anni, in molte città, fra queste a Bergamo dove lo statuto del 1331 consentiva però solo ai *milites* e alle loro mogli di indossare panno che valesse più di 40 soldi al braccio. Nemmeno gli appartenenti all'area del privilegio avrebbero comunque potuto portare sulle vesti o in capo perle oppure ornamenti d'oro o d'argento («frisios alicuius manerei, aurum, argentum vel malgaritas»)⁷⁶. Gli statuti di Ascoli Piceno del 1377 – quegli stessi che indicavano ai sarti come misurare l'esatta altezza della donna – proibivano agli uomini e alle donne di Ascoli di indossare bottoni d'oro o d'argento del peso di oltre 6 once o «frisci de oro overo d'argento» salvo ai bordi delle maniche o «ne lu capo de lu vestimento» ma esentavano dalle limitazioni «li cavalieri ba-

⁷⁵ Statuta Comminis Parmae anni MCCCXLVII cit., l. IV, p. 309. Vedere anche Statuta Communis Parmæ ab anno MCCCXVI ad MCCCXXV cit., l. III, p. 260.

gnati overo armati» che potevano «portare frisci, oro et argento ad suo libito de voluntà» ⁷⁷.

Non molto dissimile da quella di Parma appare la normativa modenese contenuta negli statuti riformati del 132778. Alle donne era vietato uno strascico di lunghezza superiore a un braccio e per evitare dubbi o contestazioni la misura del braccio era impressa su una pietra della piazza del Comune. Erano proibiti ori, argenti, ghirlande, bottoni e altri ornamenti a parte un'oncia d'argento alla gonnella e bottoni di valore non eccedente i 10 soldi modenesi. Quasi tutte le normative regolamentavano l'uso, la quantità e la qualità dei bottoni: così fu in quella di Parma del 1316, in quella di Modena del 1327, in quella di Imola del 1334 o in quella di Forlì del 1359. Li si poteva portare solo come sistema di chiusura di una veste in numero massimo stabilito in 25 al collo o al petto secondo gli statuti di Forlì e, se preziosi, di peso limitato. Evidentemente proprio i bottoni erano stati individuati come possibile strumento per aggirare le limitazioni ai decori degli abiti e di fatto ornavano riccamente le vesti sia maschili sia femminili. Sappiamo infatti di bottoni di ambra e di pietre preziose, di vesti percorse longitudinalmente da fitte file di bottoni e di maniche ornate da bottoni per tutta la loro lunghezza. I sarti o gli orefici di Modena che avessero agito contro il dettato degli statuti sarebbero stati puniti con l'applicazione di multe di entità crescente in caso di reiterazione della trasgressione. Alle serve e alle donne di modesta condizione era proibito portare vesti che toccassero terra o mettere in testa intrecciatoi di seta⁷⁹. Le mogli dei nobili e dei potenti – non vi è una definizione più precisa – o di chi abitava stabilmente presso di loro non erano soggette a restrizioni esattamente come a Parma, a Bergamo, ad Ascoli Piceno, a Gubbio, dove nel 1371 erano permesse fodere di sindone e di drappo di seta ai mantelli solo alle nobili gentildonne⁸⁰, o a Bologna dove invece, secondo le norme del 1335, erano eccettuati da qualsiasi restrizione «milites et doctores et advocatos iuris canonici vel civilis et uxores ac nurus ac fillias cuilibet eorum». Oggi non è facile delimitare esattamente l'area del privilegio che forse anche all'epoca non sempre era agevolmente identificabile,

⁷⁶ Lo Statuto di Bergamo del 1331, a cura di C. Storti Storchi, Milano 1986, collatio VII, rubrica VI, p. 128. Vedere: A. PINETTI, La limitazione del lusso e dei consumi nelle leggi suntuarie bergamasche, secoli XIV-XVI, Bergamo 1917.

⁷⁷ Statuti del Comune di Ascoli Piceno cit., lib. III, rubr. 66, p. 127.

⁷⁸ Statuta civitatis Mutinae anni 1327, reformata, Parma, Fiaccadori 1864, l. IV, rubrica 177.

⁷⁹ Ivi, l. IV, rubr. CLXII.

⁸⁰ LEVI PISETZKY, *Il costume e la moda* cit., p. 165.

non senza conseguenze sull'efficacia della normativa. Fra XIII e XIV secolo in particolare le situazioni sociali erano assai dinamiche e poteva quindi variare anche nel breve periodo la composizione dei ceti sociali con modificazioni anche all'interno del gruppo che godeva delle esenzioni. In alcune città e in alcuni periodi il fenomeno si è manifestato con particolare evidenza. Nel Trecento inoltrato, una volta superata la fase della ascesa politica dei ceti popolari, in molte città l'area del privilegio appare costituita dalle stesse componenti vale a dire *milites*, dottori in legge e dottori in medicina.

A Imola la normativa del 1334 appare percorsa da una profonda distinzione fra cavalieri, dottori in legge e medicina e tutti gli altri ma vi erano anche per i privilegiati alcune restrizioni. Le mogli di cavalieri, dottori in legge e medicina⁸¹ non potevano portare sulle spalle o sul capo ornamenti d'oro o d'argento né una lunga serie di complementi e gioielli elencati che andavano dalle perle alle ambre, dalle cordelle agli smalti, dai cristalli alle gemme. Le stesse donne potevano però indossare una cintura d'oro o d'argento che non valesse più di 10 lire e una borsa di seta da 40 soldi nonché uno o due anelli d'oro o d'argento. La normativa imolese indicava anche con precisione, diversamente da quasi tutte le altre, i decori concessi ai cavalieri e ai dottori che, come insegna della loro condizione, potevano «portare pomum ensis aut mucronis, sperones, calcaria, frenum, sellam, staffas et pojsolam deauratam». Gli statuti imolesi impedivano di indossare abiti policromi «excepto quam de medietate perlongum equali» – a Bologna secondo le norme del 1335 non si potevano indossare analogamente vesti di tessuto di diverso colore se non a strisce longitudinali e di pari larghezza – vesti di tessuto prezioso o sulle quali comparissero immagini, figure o lettere.

Gli statuti di Rimini del 1334⁸² vietavano a tutte le donne strascichi più lunghi di mezzo piede e l'applicazione alle vesti di decorazioni – frange, perle o altro – che valessero più di 60 soldi ravennati. Gli ornamenti del capo, che fossero reticelle o ghirlande, potevano al più valere 100 soldi ravennati e altrettanto le cinture. Per ogni trasgressione era fissata una multa di 10 lire. La multa che erano invece tenuti a pagare i sarti e gli altri

artefici di vesti ed ornamenti se non rispettavano il dettato statutario era di 100 soldi di Ravenna ma più che la multa dissuadeva verosimilmente dal trasgredire il deposito presso il Comune di 50 lire di Ravenna che essi erano erano tenuti a compiere a garanzia del giuramento con il quale si impegnavano a osservare le disposizioni suntuarie (*Tav. XXV*).

Gli statuti di Forlì del 135983 proibivano tuniche, guarnacche e mantelli o altri capi da spalla che toccassero terra o, peggio ancora, venissero trascinati dietro di sé; gli indumenti dovevano altresì essere «curta et proporcionata» nonché scarsamente scalvati. Le donne di Forlì non potevano portare ornamenti di perle, d'oro o d'argento se non, al massimo, 25 bottoni d'argento che non fossero di peso superiore a 6 once d'argento né cordelle di seta. Anche per gli ornamenti del capo e della cintura erano fissati precisi limiti. Le donne di Forlì, a cominciare dalle nobili e dalle donne dei giudici, che possedevano vesti non rispondenti ai requisiti indicati dagli statuti erano tenute ad accorciarle, se troppo lunghe, a rimuovere da esse gli ornamenti vietati e a dismetterle se non modificabili. A Forlì a metà Trecento nessuna donna poteva ostentare per le vie cittadine vesti o ornamenti che dichiarassero la propria appartenenza all'area cittadina del privilegio. Rispetto a Parma, Modena o Bologna a Forlì era in vigore una normativa meno flessibile e meno disposta a concessioni. In realtà anche qui come altrove le restrizioni erano di fatto superabili al prezzo di una multa.

Gli statuti di Cesena del 1434, epoca di dominazione malatestiana, proibivano gli strascichi, ponevano un limite alla larghezza delle maniche: «manicas latitudinis a parte anteriori ultra quattuor spannas circumcirca», vietavano «pannos foderatos vario» nonché gli ornamenti da collo o da petto ⁸⁴.

La normativa suntuaria ferrarese della prima età moderna, quella cioè degli statuti inediti del 1534, vietava in piena epoca di dominazione estense l'oro e l'argento nelle vesti per un valore

⁸¹ Statuti di Imola del secolo XIV, a cura di S. Gaddoni, Milano 1931, Statuti del 1334, l. III, rubrica XCIII.

Rimini, Biblioteca Gambalunga, Statuti inediti della città di Rimini; dei tre diversi codici cartacei esistenti il più completo è il codice Sartoni (SC-MS 1165), in partic. l. IV, rubrica 134.

⁸³ Statuti di Forlì del 1359 con le modificazioni del 1372, a cura di E. Rinaldi, Roma 1913, l. V, cap. XXVII. Vedere Storia di Forlì, II, Il Medioevo, Forlì 1990, a cura di A. Vasina, spec. A. Vasina, Il dominio degli Ordelaffi, pp. 153-183. Alla metà del XIV secolo Francesco Ordelaffi tentava di radicare il dominio della sua dinastia nella vita cittadina ma incontrò la ferma opposizione del legato Egidio d'Albornoz.

⁸⁴ Statuta civitatis Cesenae cum additionibus ac reformationibus pro tempore factis... noviter impressa, Cesenae, apud B. Raverium 1589, l. IV, p. 350 De modo et forma vestium mulierum.

superiore a 4 ducati, proibiva vesti «de panno serico chremesino», con cui si potevano al massimo confezionare le maniche di una cotta fino a possederne al più due paia (Fig. 21). Vietava i ricami o le pitture a decorazione delle vesti che superassero il valore di 20 lire e le vesti foderate del tutto o in parte di zibellino, martora o ermellino. Quanto agli strascichi la lunghezza massima era tre quarti di braccio. Ma tutto ciò non riguardava mogli e figlie di militi e dottori in legge o in medicina o moglie e figlie di ogni nobile «de antiqua nobili familia, ac progenie genitus et creatus et communi opinione habeatur et reputetur nobilis et de familia nobili». Erano eccettuate dal divieto anche le donne di chi da oltre venti anni non esercitava alcuna arte manuale, viveva "more nobilium" e deteneva un certo patrimonio immobiliare. Nemmeno queste donne privilegiate avrebbero comunque potuto possedere più di due vesti di seta e una gamurra. Mogli e figlie di notai che possedessero immobili per un valore di 600 lire potevano portare vesti profilate di panno cremisino e ricami e pitture a ornamento delle vesti purché di valore non superiore a 25 ducati d'oro. Le donne di chi esercitava qualche arte non potevano portare vesti di panno serico o ricamate né strascichi più lunghi di mezzo braccio e tanto meno collane di qualsiasi genere. Per le "comitatine" la normativa snocciolava una serie lunghissima di divieti: niente di seta, nessun ornamento d'argento o d'oro, niente perle, ma semplici vesti di panno di lino che non costasse più di 40 soldi al braccio85. Nel frattempo a corte si continuava a seguire, come già nel secolo precedente, la moda vestimentaria cortese europea alla quale gli estensi non mancarono di recare contributi originali 86.

7. Tre secoli di normativa suntuaria bolognese

A Bologna, come altrove, all'origine della legislazione suntuaria si riconosce l'intento di spegnere nell'uguaglianza i privilegi



Fig. 21 - Ferrara, Palazzo Schifanoia, Francesco del Cossa, Il mese di Aprile (1468-1469). Particolare di Borso d'Este e della sua corte. In questo importante affresco del secondo Quattrocento trovano rappresentazione scene di vita a corte e aspetti di vita quotidiana all'esterno della corte. In questo particolare del mese di aprile si notano i tessuti preziosi delle vesti maschili e le calze bicolori dell'uomo in primo piano a sinistra. Borso indossa una giornea di panno dorato bordata di ermellino come era d'uso nella corte non solo di Ferrara.

⁸⁵ Ferrara, Biblioteca Ariostea, *Statuta Ferrariae*, *1534*, *Provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Frerrariae nuper reformata*, lib. II, rub. *De vestibus et ornamentis mulierum*.

⁸⁶ Butazzi, La 'magnificentia' della corte. Per una storia della moda nella Ferrara estense cit.

degli antichi detentori del potere⁸⁷. I primi provvedimenti risalgono infatti al 1250, a un anno dalla battaglia di Fossalta, in una fase cioè di piena affermazione comunale⁸⁸ nella quale le corporazioni stavano acquisendo rilievo politico crescente. Si sa che una delle caratteristiche dell'esperienza comunale fu quella di prevedere e regolare il maggior numero possibile di aspetti della vita cittadina, come non occuparsi quindi anche di vesti e ornamenti? A ispirare la normativa di metà Duecento contribuì verosimilmente anche l'intento di contenere le importazioni, giacché a Bologna mancavano, prima della metà circa del XIII secolo, maestranze qualificate in grado di produrre i panni di pregio che anche le donne e gli uomini di Bologna non solo desideravano ma di fatto si procuravano da altre piazze.

Come abbiamo già anticipato, una rubrica del libro II degli statuti del 1250 vietava alle donne che non esercitassero il meretricio di indossare indumenti che toccassero terra o nastri di oltre un braccio e mezzo⁸⁹. La relazione stabilita con le *malae mulieres* attribuisce alla norma un carattere etico forse non privo di collegamento con le posizioni dei predicatori che in quegli stessi anni incitavano alla penitenza. A Bologna nel 1233 Giovanni da Vicenza aveva condannato l'uso delle donne che gli stavano di fronte di ornarsi il capo con corone di fiori⁹⁰. Gli anni di piena affermazione comunale coincisero effettivamente con l'epoca della instancabile predicazione penitenziale di Domenicani e Francescani.

A distanza di circa trent'anni, ancora in epoca di indipendenza del Comune di Bologna pur travagliato dalle lotte tra Geremei e Lambertazzi, le regole suntuarie cominciarono a farsi più dettagliate e a occuparsi d'altro che non fosse il rischio per una donna dabbene di essere scambiata per una meretrice. Gli statuti

del 1288 vietavano strascichi più lunghi di 3/4 di braccio o nastri oltre un braccio; nessuna donna, «magna vel parva»⁹¹, poteva ornarsi il capo con corone di perle o diademi preziosi o adornare il collo o le vesti con fibbie o frange non conformi alle indicazioni date, poche e sempre seguite dalla precisazione della multa prevista per chi le avesse disattese ⁹².

Con questa normativa si inaugurava una linea di rigore formale che si traduceva in pratica in possibilità di deroghe a pagamento. A un divieto indiscriminato di portare corone e diademi si accompagnava infatti un'altrettanto generalizzata concessione di disattendere le regole, se disposti e nelle condizioni di pagare una multa. Nessuna minaccia, come a Venezia, di perdita della veste proibita né tanto meno di carcerazione dei contravvenienti. La normativa suntuaria si proponeva come mezzo efficace per incanalare e contenere le pretese del ceto borghese che, di fronte alle crescenti risorse del mercato e stante la propria disponibilità di mezzi, tendeva ad assumere il modello di abbigliamento fino ad allora proprio al solo ceto nobiliare. Una pretesa ostacolata in realtà molto debolmente dato che tutto si poteva risolvere pagando una multa. Un provvedimento consigliare del 1299 infatti permetteva alle donne di indossare corone o ghirlande di perle oppure trecce intessute d'oro o d'argento purché pagassero ogni anno al Comune 100 soldi di Bologna 93.

La situazione appare mutata a soli pochi anni di distanza con un bando del 1301 che conteneva infatti norme suntuarie le quali vietavano, fra l'altro, di portare pelli di vaio sopra o sotto la guarnacca o altra veste fatta eccezione per le mogli dei conti, dei cavalieri e dei dottori in legge⁹⁴. Il denaro non poteva com-

⁸⁷ Rifluisce in questo paragrafo il testo, parzialmente modificato, pubblicato in *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo* cit., con il titolo *La disciplina delle apparenze. Vesti e ornamenti nella legislazione suntuaria bolognese fra XIII e XV secolo*, pp. 757-784.

⁸⁸ M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Strutture sociali, vita economica e temi urbano-demografici: orientamenti e problemi,* in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioeovo e Archivio Muratoriano», 92 (1985-86), pp.103-122.

⁸⁹ Statuti del Comune di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267, a cura di L. Frati («Monumenti istorici pertinenti alle province della Romagna»), s. I, voll. 1-3, Bologna 1869-84: Statuti del 1250, libro II, rubrica LII, spec. p. 310.

⁹⁰ V. Fumagalli, Solitudo carnis. Vicende del corpo nel medioevo, Bologna 1990, pp. 58-65.

⁹¹ «La parola magnate che a Firenze comparì solo piuttosto tardi, a Bologna nel 1248 è già in uso, a designare persone diverse dal popolo e ad esso contrapposte... Magnati sono tra i Geremei e tra i Lambertazzi; il popolo tenta di tenerli lontani dalle sue organizzazioni... ma in pratica non vi riesce»: G. FASOLI, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», VI (1933), pp. 351-392.

⁹² Statuti di Bologna dell'anno 1288, a cura di G. Fasoli, P. Sella, Città del Vaticano 1937-1939, spec. rubrica LXXXXIIII, pp. 249-251.

⁹³ Frati, La vita privata di Bologna cit., p. 30.

⁹⁴ *Ibidem.* Vedere G. Tabacco, *Nobili e cavalieri a Bologna e a Firenze fra XII e XIII secolo*, in «Studi medievali», 17 (1976), pp. 41-79: concentrando il suo interesse su due rubriche degli statuti bolognesi del 1250 Tabacco ha chiarito che esisteva una precisa distinzione fra i cavalieri in senso tecnico-militare e i nobili. Questi ultimi erano tali per antica e notoria tradizione.

perare quello che spettava al ceto dominante fermamente intenzionato a non condividere con altri, pur abbienti, il segno esteriore del proprio privilegio fondato non solo sul denaro.

Lo stesso strumento legislativo che inizialmente era stato impiegato per invitare uomini e donne di qualsiasi ceto alla moderazione dei lussi, se non proprio alla mortificazione, e che successivamente si era rivelato utile per contenere il desiderio di emulazione dei costumi nobiliari da parte del ceto borghese, si prestò nel giro di un cinquantennio a un ulteriore impiego, vale a dire a rendere incolmabile la distanza che separava l'area del privilegio dal resto della società, che fosse o meno costituita da persone dalle ingenti risorse pecuniarie. Si tratta di uno stravolgimento del senso iniziale perfettamente sincronico all'evoluzione politica visto che i primi anni del Trecento segnarono la crisi delle istituzioni comunali e l'affermarsi di gruppi e famiglie eminenti che entrarono a far parte di commissioni ristrette o balie alle quali erano affidati poteri speciali⁹⁵. Non è accertato come si potesse accedere al gruppo dei milites; forse non bastava o non serviva la ricchezza per essere cavalieri ma è certo che molti abbienti diventarono cavalieri ed è altrettanto certo che nel giro di alcuni decenni il ceto dirigente cittadino apparteneva al gruppo dei cavalieri %.

Quanto anticipato dal bando del 1301 venne riproposto in una rubrica degli statuti del 1335⁹⁷ che comprendeva un nutrito numero di proibizioni. In un insieme di norme composto da divieti di ornarsi con oggetti preziosi in oro o argento, con perle, smalti, coralli, ambre, cristalli e pietre preziose nonché da proibizioni di fogge giudicate evidentemente improprie per motivi di ordine diverso, spicca l'esclusione da ogni restrizione di cavalieri, dottori e avvocati e relative mogli e figlie.

Le stesse categorie compongono l'area del privilegio indicata dalle norme redatte nel 1357, al tempo cioè della signoria di Giovanni da Oleggio. Mentre si succedevano vari governi, il rilievo politico delle organizzazioni corporative andava progressivamente scemando e perdevano importanza e significato le antiche compagnie d'armi costituite da un esercito permanente e mercenario che tolse l'ultima ragione di esistenza a quello cittadino⁹⁸. Ciò rende impossibile identificare i *milites* con i cavalieri tenuti un tempo a prestare servizio a cavallo; se questo era stato vero nel XIII secolo, non lo era già più nei primi decenni del Trecento. Intorno alla metà del secolo il termine si applicava verosimilmente a un gruppo cittadino composto, oltre che dalla nobiltà, da uomini ricchi che potevano fregiarsi del titolo di *milites* grazie al denaro posseduto che aveva loro consentito di acquisirlo senza che ciò comportasse obblighi militari ⁹⁹ (*Tav. XXVI*).

Cavalieri, dottori in legge e medicina occupavano l'area del privilegio alla quale si contrapponevano coloro che non erano riconosciuti come parte di essa, anche se detenevano ricchezze tali da poter acquistare vesti e ornamenti preziosi che, tuttavia, non avrebbero potuto legittimamente indossare. La normativa suntuaria offriva dunque un contributo non marginale all'autoriconoscimento collettivo di un ceto composito e percorso da discordie che mirava a dare di sé un'immagine nobiliare appropriandosi dei simboli esteriori dell'aristocrazia utili a marcare le distanze con gli altri gruppi sociali ¹⁰⁰.

In una società che aveva avuto esperienza di forte mobilità sociale ma che alla metà circa del Trecento passava dalle mani di un signore a quelle di un altro, le norme suntuarie difendevano l'immobilità dell'ordine sociale minacciata dalla ricchezza mobile e operavano a conservazione e difesa dei privilegi di chi deteneva il potere.

Nel 1376, anno della rivolta promossa dalle corporazioni contro la Chiesa, vennero promulgati statuti che esprimono il programma politico del restaurato Comune all'interno del quale il potere non era più nelle mani dei rappresentanti delle società d'arti ma di quelli dei quartieri; una rubrica di quegli statuti, la 126, si occupava di vesti e ornamenti definendo con acribìa il peso e la qualità degli ornamenti consentiti nonché le multe da

⁹⁵ M. Giansante, Patrimonio familiare e potere nel periodo tardo-comunale. Il progetto signorile di Romeo Pepoli banchiere bolognese (1250 c.-1322), Bologna 1991.

⁹⁶ Per meglio intendere il termine miles vedere G. Salvemini, La dignità cavalle-resca nel Comune di Firenze, ora in Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295, Torino 1960, Appendice e G. Tabacco, Su nobiltà e cavalleria nel medioe-vo. Un ritorno a Marc Bloch?, in «Rivista Storica Italiana», XCI (1979), pp. 5-25.

⁹⁷ A.S.BO, Statuti del Comune dell'anno 1335, libro VIII, rubrica 134, c. 256 r. Gli statuti del 1335 riflettono le idee accentratrici e ordinatrici proprie all'esperienza signorile del cardinale Bertrando del Poggetto.

⁹⁸ G. FASOLI, *Le compagnie delle armi a Bologna*, in «L'Archiginnasio», XLV (1933), pp. 3-47.

⁹⁹ Si veda Gasparri, *I "milites" cittadini* cit. Va visto, benché si riferisca a una società diversa da quella italiana, lo studio di A. Barbero, *L'aristocrazia nella società francese del medioevo*, Bologna 1987.

¹⁰⁰ Vedere E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia*, II, 2, Torino 1986, pp. 461-491.

comminarsi senza indicare categorie esenti¹⁰¹. Quello che caratterizza questa normativa oltre a un più formale che sostanziale egualitarismo, è l'estrema accuratezza delle prescrizioni. Al posto della secca contrapposizione fra i privilegiati e non, troviamo qui una scrupolosa indicazione degli ornamenti preziosi, dei tessuti e delle fogge delle vesti proibite a tutti ma in realtà indossabili da chiunque fosse disposto a pagare la relativa multa. L'insieme delle indicazioni suntuarie rivela una ricchezza e varietà inedita di prodotti offerti dal mercato e testimonia l'opportunità che si ravvisò di trasformare gli uomini e le donne desiderosi di ostentare la loro ricchezza in finanziatori del Comune tramite le multe che avrebbero infatti rimpinguato le casse comunali. Nessuna donna di qualunque condizione e stato, recitava la normativa del 1376, poteva indossare vesti con ornamenti d'oro o d'argento di più di 12 once per veste o per copricapo, pena 3 lire. Bastava pagare, quindi, e ci si poteva coprire d'oro o quasi. Pagando una multa di 20 soldi per ogni anello in più, si poteva superare il limite dei tre anelli con o senza perle imposto dalla normativa. Le pene variavano da 3 a 20 lire e non costituivano di certo un reale deterrente all'esibizione di borse, cinture o copricapi di valore molto più elevato. Agli ufficiali responsabili dell'osservanza delle leggi era suggerito di recarsi nei giorni di festa nelle vicinanze delle chiese, evidentemente luogo di sfoggio per eccellenza, per controllare l'abbigliamento delle donne. Il fatto comunque di maggior rilievo è che la legislazione del 1376 non prevedeva esenzioni per alcuno, essendo il limite agli sfoggi posto dalla condizione economica: chi poteva pagare la multa era in grado di permettersi qualunque cosa. Alla rivolta del 1376 seguì la restaurazione delle istituzioni comunali che finì a breve con il consegnare all'aristocrazia cittadina quote crescenti di potere nonostante i tentativi delle corporazioni artigiane di mantenere il controllo della situazione e di adeguarsi alle reali condizioni economiche cittadine. Che all'epoca l'assetto politico e sociale non fosse ancora molto rigido lo lascia supporre proprio il fatto che la legislazione suntuaria del 1376 non prevedesse aree esenti da limitazioni.

Circa dieci anni più tardi il quadro appare parzialmente modificato: i provvedimenti suntuari del 1389, periodo di dominio della Chiesa, consentivano alle sole mogli di cavalieri e dottori di portare sulle spalle una mantellina lunga foderata di pelliccia di vaio o vesti foderate con la stessa pelliccia¹⁰². A nessuna donna era comunque permesso di indossare vesti doppiate o profilate d'ermellino. La normativa emanata dopo il 1389¹⁰³ rinnovava la riserva alle sole mogli e figlie di cavalieri e dottori degli ornamenti di vaio e in questo caso anche di ermellino.

Fra le novità della legislazione del 1398¹⁰⁴ la più rilevante è quella relativa all'eccettuazione dal divieto di indossare vesti foderate di vaio, ermellino o martora non solo di mogli e figlie di cavalieri e dottori di diritto civile, canonico o in medicina ma anche delle donne di qualsiasi condizione che avessero più di 40 anni, un'esenzione destinata a non essere rinnovata. Meno di tre anni dopo, nel 1401, venne diffusa una nuova legislazione¹⁰⁵ che riservava solo alle donne dei cavalieri e dei dottori la possibilità di portare vesti foderate di pelo e maniche larghe due braccia e mezzo. Un'innovazione significativa sul piano fiscale prevedeva che ogni volta che una donna avesse disatteso le norme suntuarie automaticamente il Comune crescesse l'estimo del marito di 100 lire. Un provvedimento analogo risulta varato a Venezia nel 1476 ¹⁰⁶.

Già dal 1389 si consentiva, nel nome della ragionevolezza, l'uso di abiti proibiti se confezionati prima dell'emanazione della normativa a patto che fossero denunciati al podestà di Bologna o ad altro ufficiale a ciò deputato. Agli Anziani era demandata la scelta di un ufficiale tenuto a "bollare" le vecchie vesti proibite dai nuovi statuti; questi ufficiali dovevano apporre i bolli in modo che nulla potesse essere aggiunto dopo la bollatura. L'operazione si doveva svolgere alla presenza di orefici e stimatori compensati con 6 denari per bollatura e di ogni veste e cintura bollata doveva essere fatta apposita scrittura. Donne e

 $^{^{101}}$ A.S.BO, $\it Statuti$ del Comune dell'anno 1376, libro V, rubrica 126; vedere spec. cc. 259 r. 260 v.

¹⁰² A.S.BO, Statuti del Comune dell'anno 1389. I provvedimenti suntuari sono contenuti fra il libro V e il libro VI degli statuti nel Tractatus de variis et extraordinariis criminibus alle cc. CCCVII v.-CCCXL r.

¹⁰³ Il riferimento è alle norme suntuarie riportate alla fine degli statuti del 1389, dopo due carte bianche, alle cc. 433 r.-436 r. Si tratta di norme un po' diverse da quelle incorporate negli statuti e di data imprecisata.

 $^{^{104}}$ Le provvisioni del 18 luglio 1398 sono pubblicate in Frati, $\it La$ vita privata di $\it Bologna$ cit., pp. 275-279.

¹⁰⁵ La normativa emanata il 30 gennaio 1401 è stata edita da L.A. Gandini, U. Dallari, Lo statuto suntuario bolognese del 1401 e il registro delle vesti bollate, in «Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», s. III, VII (1889), pp. 1-44.

¹⁰⁶ BISTORT, Il magistrato alle pompe cit., pp. 359-360.

uomini di Bologna tardavano evidentemente a rispettare l'obbligo e più di una grida, ribadendo che le spese disordinate dispiacevano a Dio e consumavano gli uomini della città, rinnovò l'invito a far contrassegnare vesti e oggetti proibiti ¹⁰⁷.

La bollatura era prevista anche dal corpo di leggi emanate nel 1401 che però proibivano di indossarle, anche se bollate, per Quaresima o nelle festività nuziali perpetuando l'intreccio di ragioni materiali e morali nella lotta contro gli sprechi: in Quaresima, tempo di penitenza, era inopportuno lo sfoggio di ornamenti e vesti sfarzose anche se bollate. Nel capitolo precedente si sono esaminate alcune descrizioni di vesti bollate contenute in un libro nel quale ne vennero registrate ben 211 in soli due giorni, il 25 e il 26 gennaio 1401. Alle 211 denunce di quei due giorni seguono solo pagine bianche.

Nei cinquant'anni successivi, dall'affermazione di Giovanni I Bentivoglio al dominio di Sante¹⁰⁸, non vi sono tracce di legislazione suntuaria (Fig. 22). Dopo che il dominio dei Bentivoglio si fu consolidato il cardinale Bessarione, che fu Legato a Bologna dal 1450 al 1455, emanò una articolata e innovativa legislazione suntuaria. Con il Legato i magistrati cittadini dovevano concordare le deliberazioni così come, a sua volta, il Legato o Governatore non poteva deliberare senza il consenso dei Sedici e degli Anziani; il cardinal Bessarione, i Sedici e Sante Bentivoglio operarono per rendere il più stabile possibile l'equilibrio che si era finalmente realizzato in città. Un equilibrio che almeno in parte si sosteneva grazie al rafforzamento perseguito da Sante Bentivoglio del gruppo aristocratico che lo appoggiava e sul tentativo di evitare la nascita di fazioni che avrebbero compromesso il suo predominio¹⁰⁹. A disciplinare le apparenze all'interno della società bolognese intervenne il cardinal Bessarione con la normativa suntuaria del 1453 110.

Lamentata la mancanza di elementi formali di distinzione fra i gruppi sociali il cardinale dettò regole precise per ogni catego-



Fig. 22 - Bologna, Chiesa di San Giacomo maggiore, Lorenzo Costa, La famiglia Bentivoglio ai piedi della Madonna, affresco del 1488, particolare. Le donne della famiglia Bentivoglio appaiono vestite in maniera variata e rappresentativa del gusto dell'epoca che prediligeva linee rigide: si notino il vestito sulla sinistra e le cotte dalla linea più fluida. Adulte e giovanette indossano vesti simili. La vita segnata è un elemento caratteristico della fine del XV secolo.

¹⁰⁷ Frati, *La vita privata di Bologna* cit., pp. 255-256, grida del 1394.

¹⁰⁸ Ady, *I Bentivoglio* cit.

¹⁰⁹ P. COLLIVA, Bologna dal XIV al XVII secolo: governo misto o signoria senatoria?, in Storia dell'Emilia Romagna, II, Bologna 1977, pp. 13-34, spec. pp. 20-22. Vedere A. De Benedictis, Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, Bologna 1995 (Annali dell'istituto storico italo-germanico, Monografia 23), spec. cap. II, pp. 107-193.

¹¹⁰ A.S.BO, Comune-Governo. Signorie viscontea, ecclesiastica, bentivolesca, 4. *Liber novarum provisionum (1400-1470)*, cc. 212 r.-214 v.

ria. Le novità principali sono nello scrupolo presente nell'indicare anche la posizione per gli ornamenti: se spilla da portare sul capo, ad esempio, o da indossare su una spalla. Inedita è anche la comparsa sulla scena di categorie sociali diverse dai cavalieri e dai dottori formalmente ammesse al gioco degli ornamenti purché rispettassero le regole.

La popolazione venne ripartita dal Bessarione in sei categorie. La prima era quella dei *milites*, la seconda quella dei dottori, la terza quella dei nobili. Appartenevano ai nobili coloro che da almeno trent'anni non esercitavano arti manuali o che, se le esercitavano, lo facevano in una delle quattro corporazioni considerate nobili, vale a dire in quella dei notai, dei cambiatori, dei drappieri o nell'arte della seta¹¹¹ e che negli ultimi trent'anni avevano avuto nella loro famiglia un cavaliere o un dottore. Se appartenevano all'arte dei drappieri o a quella della seta, precisava inoltre il Bessarione, non dovevano tuttavia svolgervi attività manuali ma essere maestri o padroni. Alla quarta categoria appartenevano gli uomini delle arti dei beccai, degli speziali, dei lanaioli, degli stracciaioli, dei merciai, dei bombasari e degli orefici. In una categoria diversa ed inferiore erano gli appartenenti alle altre arti (falegnami, calzolai, solaroli, muratori, fabbri, cuoiai, sarti, barbieri, cartolai, conciatori, pescatori, cimatori, ricamatori e tintori). L'ultima categoria era quella degli abitanti del contado e di quanti esercitavano opera rusticalia. Una volta definite ed ordinate le categorie sociali, il cardinale indicava le vesti e gli ornamenti consentiti ad status che avrebbero reso possibile un facile riconoscimento della posizione sociale di ogni donna. La normativa infatti riguardava le donne, quelle spose sulle quali i mariti usavano esporre («exponere supra suam sponsam») la propria ricchezza, accusate in altre occasioni di essere una forza attiva disgregatrice delle risorse familiari e cittadine che qui invece appaiono strumento inerme e semplici manichini da esposizione.

Negli stessi anni in cui agiva il Bessarione in molte città della penisola i predicatori condannavano lussi e vanità. Sembra che a Bologna il Bessarione stesso sia stato indotto alla promulgazione dalle prediche, che non sono giunte fino a noi, di padre Timoteo Maffei¹¹². Conosciamo però il contenuto dei sermoni di altri predicatori, e fra questi di quelli tenuti circa vent'anni prima

da Bernardino da Siena che affrontò il tema delle vanità con una sensibilità quasi da semiologo: «A che si cognoscono le buttighe, eh? A le insegne. Così le balle si cognoscono a' segni... A che si cognosce una donna quando ella è buona? A la portatura sua. Così si cognosce la bottiga di quello lanaiuolo al suo segno. Così il mercatante si cognosce la sua bottiga al segno... Quello di fuore dimostra quello ch'è dentro. A lo strinsico puoi cognoscere lo intrinseco»¹¹³ e seguivano riflessioni e distinzioni sulle vesti svolte con argomenti prevalentemente, ma non esclusivamente, di carattere etico ed attente alla salvezza dell'anima ma anche alle economie cittadine e al bisogno di mantenere l'ordine sociale. Bernardino da Siena, come successivamente Giovanni da Capestrano o Bernardino da Feltre e altri meno noti ma non perciò meno ascoltati predicatori, attirò l'attenzione degli uditori sui pericoli delle vanità e non esitò a ricorrere a minacce e a catartici quanto spettacolari roghi delle vanità 114.

Secondo le prescrizioni del cardinale Bessarione mogli e figlie degli appartenenti alla categoria dei cavalieri, distinta da quella dei nobili e probabilmente costituita dalle famiglie dei più abbienti che si spartivano le posizioni di supremo potere cittadino partecipando alle magistrature cittadine, potevano possedere ed indossare due vesti ma una sola cremisi, un "auchum" – ovvero lucco, una veste lunga e ampia - cremisi o di panno rosato e sempre di panno rosato un'altra veste. Due vesti soltanto potevano essere «cum manicis apertis» ma non foderate di pellicce preziose e lo strascico non doveva superare due terzi di braccio mentre alle donne che appartenevano alla seconda categoria sociale era consentito uno strascico di solo mezzo braccio, un gioiello in fronte ed un altro in petto, sei anelli, sei verghette, una collana di corallo e balzi a piacere purché privi di perle e di pietre preziose. Perle, pellicce di zibellino o d'ermellino e tessuti d'oro e d'argento erano però preclusi a tutte le donne nel nome della moderazione e a probabile protezione delle risorse economiche cittadine.

Le donne della seconda categoria sociale potevano possedere e indossare solo due vesti, una di velluto cremisi, cioè di

¹¹¹ Ady, *I Bentivoglio* cit., p. 11.

 $^{^{112}}$ Vedere Comelli, $\it Di~Nicol\`o~Sanuti,~primo~conte~della~Porretta~cit.,~pp.~101-161,~spec.~p.~119.$

 $^{^{113}}$ Bernardino da Siena, $Prediche\ volgari\ sul\ Campo\ di\ Siena.\ 1427$ cit., XXXVII, pp. 1068-1098.

¹¹⁴ M.G. MUZZARELLI, "Contra mundanas vanitates et pompas". Aspetti della lotta contro i lussi nell'Italia del XV secolo, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XL, 2 (1986), pp. 371-390.

colore rosso orientale molto acceso, e una di panno di grana, cioè di un altro tipo e tonalità di rosso, un solo gioiello, quattro anelli, quattro verghette, una collana di corallo di 10 once e balzi come le donne dei cavalieri. A quelle che appartenevano alla terza categoria sociale erano consentiti gli stessi abiti ed ornamenti delle donne delle due categorie superiori fatta eccezione per il lucco, una veste lunga ed ampia di seta. Le donne della quarta classe sociale potevano avere una veste di velluto ma non cremisi con uno strascico lungo al massimo un terzo di braccio e una di panno di grana con maniche strette, due anelli, quattro verghette e una collana di corallo di sei once. Le donne di tutte queste categorie potevano inoltre far ricamare una veste purché il valore del ricamo non eccedesse, per le donne dei cavalieri i 35 ducati, per quelle dei dottori e dei nobili i 25 e per quelle delle sette arti superiori i 12 ducati. Mogli e figlie degli appartenenti alle arti inferiori potevano portare una veste di panno rosato o morello con maniche foderate di pance di vaio ma non di dorsi, come le donne della quarta categoria, o di taffettà e con strascico fino a un terzo di braccio. Unici gioielli consentiti erano due anelli e due verghette. Le donne degli abitanti del contado o di quanti esercitavano opera rusticalia non potevano indossare vesti od ornamenti di seta né panni di grana o tessuti cremisi ma, al più, bottoni o ornamenti in argento per 8 once e ricami o frange per il valore di 3 lire per veste.

Le indicazioni del Bessarione riguardavano solo le donne mentre sappiamo che anche gli uomini usavano vestirsi lussuosamente e ornarsi con oggetti preziosi, a Bologna come a Roma dove risulta che il guardaroba degli uomini fosse più ricco di capi, più vario di tessuti, più prezioso negli ornamenti ma soprattutto più ampio di quelle delle donne¹¹⁵. Eppure sia i legislatori sia i predicatori si rivolgevano quasi esclusivamente alle donne le quali, in pochi rari casi, lamentarono l'inopportunità di questa omissione e rivendicarono al proprio sesso la possibilità di eccellere almeno grazie alle vesti non potendo accedere ad altre opportunità di affermazione sociale¹¹⁶. Fu proprio una donna di Bologna, la moglie del conte di Porretta Nicolò Sanuti, a protestare contro le restrizioni imposte alle donne dal cardinal Bessarione¹¹⁷ e da lei stessa, benché moglie di cavaliere, patite.

Nel 1474, a distanza di vent'anni dai provvedimenti del Bessarione e in epoca cioè di pieno dominio bentivolesco, il cardinal legato Francesco Gonzaga, preoccupato per la riduzione dei patrimoni cittadini e per la mancanza di distinzione «inter nobiles et ignobiles», emanò una nuova legislazione suntuaria¹¹⁸ simile per impostazione e per contenuti a quella del 1453 ma con alcune varianti. Vi appare praticamente inalterata la divisione in sei categorie sociali¹¹⁹. Relativamente ai cavalieri non vi si fornivano precisazioni mentre vi si specificava che gentiluomini erano i cittadini bolognesi che da 30 anni non esercitavano alcuna arte e avevano nella loro casata uno o più dottori o cavalieri. I gentiluomini del 1474 coincidevano dunque con coloro che il Bessarione aveva collocato fra i nobili assieme agli appartenenti alle quattro arti superiori i quali ultimi invece nella normativa del Gonzaga costituivano la terza categoria sociale.

Chiarito preliminarmente che i membri delle prime tre categorie sociali non potevano spendere «torno la soa sposa o mogliera» rispettivamente più dei tre quarti, dei due terzi e della metà della dote, la normativa del Gonzaga entrava nel dettaglio di vesti ed ornamenti. Solamente le donne dei cavalieri avrebbero potuto vestirsi di broccato d'oro e d'argento, indossare lucchi, guardacuori e maniche a loro piacimento anche se non foderate di martore o zibellini, e portare tre gioielli in tutto: uno da testa, uno da collo più un terzo non precisato. Solo due gioielli invece erano consentiti alle donne di dottori e gentiluomini, uno da spalla e uno da treccia o, al posto di uno di questi due, un piccolo vezzo di perle. Le vesti delle donne della seconda categoria sociale potevano essere anche cremisi ma non di broccato d'oro o d'argento, con il quale si potevano confezionare solo le maniche a patto che il broccato fosse all'esterno e non fungesse da fodera. Le donne dei notai, dei cambiatori, dei drappieri e dei

 $^{115\,}$ Lombardo, Abbigliamentoe moda a Roma cit., spec. p. 341.

 $^{^{116}}$ Owen Hughes, Le mode femminili e il loro controllo cit.

¹¹⁷ ADY, *I Bentivoglio* cit., p. 78.

¹¹⁸ A.S.BO, Comune-Governo. Signorie viscontea, ecclesiastica, bentivolesca. 5. *Liber novissimarum provisionum (1471-1514)*, cc. 61 r.-64 r. (nuova numerazione). La normativa è pubblicata in Fratti, *La vita privata di Bologna* cit., pp. 279-284.

¹¹⁹ La prima categoria era formata dai cavalieri, la seconda da dottori e gentiluomini, la terza dagli appartenenti alle quattro arti superiori – notai, cambiatori, drappieri e setaioli – mentre la quarta era costituita dagli appartenenti alle arti dei beccai, degli speziali, dei lanaioli, degli stracciaioli, dei merciai, degli artigiani del ferro, dei bombasari, degli orefici, dei salaroli e dei bisilieri. Gli appartenenti all'arte dei falegnami, dei calzolai, dei muratori, dei fabbri, dei pellicciai, dei sarti, dei barbieri e alle altre inferiori formavano la quinta categoria sociale mentre la sesta era costituita dai "contadini del contado de Bologna".

setaioli potevano sì portare maniche di broccato d'oro o d'argento come quelle dei dottori e gentiluomini, ma non due bensì un solo gioiello o collana di perle. A diversificare le donne dei dottori e gentiluomini da quelle degli appartenenti alle quattro arti maggiori era anche il valore dei ricami e dei decori delle vesti che per le une non doveva eccedere i 25 ducati – 35 invece per le donne dei cavalieri – e per le altre i 20 ducati.

Il Gonzaga mantenne la divisione del Bessarione in due gruppi delle donne dei membri delle arti diverse dalle quattro principali. Le vesti e gli ornamenti delle donne del primo gruppo erano abbastanza simili a quelle delle figlie e mogli degli appartenenti alle quattro arti superiori mentre le donne del secondo gruppo subivano maggiori restrizioni¹²⁰. Gli uomini del contado, infine, potevano spendere «in le soe spose» fino a un massimo di 40 bolognini.

La normativa del Gonzaga affrontava anche un tema inedito come quello delle vesti e degli ornamenti delle donne degli ebrei. Nessuna legislazione, almeno fra quelle elaborate in ambiente cristiano giacché in ambito ebraico si erano avuti invece alcuni antecedenti¹²¹, si era mai occupata del modo di vestire degli ebrei. È vero che dalla metà circa del secolo essi erano tenuti a indossare un segno di distinzione, gli uomini una O gialla da applicare sopra la veste e le donne un velo giallo o «anellette in le orechie»¹²², ma delle vesti non ci si era mai occupati. La normativa suntuaria del 1474 non parla del segno di distinzione e dispone invece che spose e figlie dei banchieri ebrei possano avere e indossare vesti e guardacuori di panno con maniche strette di qualsiasi colore ma non cremisi, un guardacuore di velluto non cremisi né morello, cioè paonazzo tendente al nero, ma nessuna veste di velluto cremisi né di broccato d'oro o d'argento o gioielli. Potevano dunque vestire come le donne della quarta categoria sociale, quella cioè di beccai, speziali, lanaioli e merciai. Le donne degli ebrei che invece non gestivano un banco si dovevano vestire come le donne degli appartenenti alle arti "infime" dei falegnami dei calzolai, dei muratori, etc., e non potevano portare vesti di panno di grana né guardacuori di rosato ma solo maniche di velluto, non cremisi né morello, e due anelli e due verghette. L'assimilazione delle donne degli ebrei alla quarta e quinta categoria sociale lascia supporre che li si considerasse una parte integrante della società cittadina nella quale occupavano un posto preciso anche se non interamente riconducibile al mestiere che esercitavano o comunque al loro ruolo economico. La diversità si declinava in inferiorità.

Molti, probabilmente non paghi di quanto consentito agli appartenenti all'arte che esercitavano, tentarono di diventare membri di un'arte di categoria superiore. Ma ecco che un provvedimento del 3 luglio 1474¹²³ raccomandava di stare «alla regola e condicione di quella arte la quale faceano, fano e farano per lo avenire per la mazore parte del tempo e dove hanno... magiore cavedale». Nei casi cioè di partecipazione a più arti valeva, a definire la categoria di appartenenza, l'attività principale. Un altro provvedimento preso nel novembre dello stesso anno¹²⁴ rivela un modo diverso di aggirare le limitazioni che consisteva nella dichiarazione, da parte dei padri o mariti, di essere all'oscuro dell'operato delle loro donne che avrebbero così agito «contro loro volontà». Indipendentemente da ciò gli uomini avrebbero dovuto comunque pagare la pena nella quale incorrevano automaticamente i trasgressori delle norme suntuarie.

Nel 1508, quando ormai Giulio II aveva conquistato la città da due anni, vennero emanati nuovi provvedimenti «circa ornatum mulierum»¹²⁵ che consistevano nella riedizione dei decreti del 1474 con piccole aggiunte¹²⁶ che non cambiavano in maniera significativa la legislazione di epoca bentivolesca.

 $^{^{120}}$ Un paio o più di maniche di seta o di cremisino morello ma né guadacuori né lucchi di seta, né vesti di grano o di altro panno a maniche aperte e nessun gioiello e ornamento oltre il valore di dieci ducati.

¹²¹ Vedere Marcus, *The Jews in the Medieval World. A Source Book: 315-1791* cit.; Bonfil, *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento* cit., pp. 91-97.

¹²² Il 18 aprile 1452 venne pubblicata una grida a esecuzione del volere del cardinal legato che a sua volta dichiarava di obbedire ai comandi della Santa Madre Chiesa. Quest'ultima, come si legge nella grida, voleva che i giudei portassero il segno per essere riconoscibili dai cristiani. A.S.BO, Comune-Governo. Signorie viscontea, ecclesiastica, bentivolesca. *Libro dei bandi*, 9, 1436-1545, cc. 6-7.

¹²³ A.S.BO, Comune-Governo. Signoria viscontea, ecclesiastica e bentivolesca, 5. *Liber novissimarum provisionum (1471-1514)*, cc. 63 r. e rv. (nuova numerazione).

¹²⁴ Ivi, cc. 63 v.-64 r. (nuova numeraz.).

¹²⁵ Ivi, cc. 213 r.-218 v. (nuova numeraz.) la parte nuova è alle cc. 217 v.-218 v.

¹²⁶ Una di esse riguardava una nuova moda: quella, qui proibita, di portare «faldee overo circhio né altre foggie di simile sorte» sopra o sotto i guardacuori o altri capi: si trattava di una sottana con cerchi di stoppa o di cotone che, indossata come sottabito, serviva a tenere allargata la veste. Un'altra aggiunta concerneva la probizione generalizzata di portare "code", vale a dire strascichi, ma non era da considerarsi con strascico una veste che pendesse in terra alla misura di mezzo piede. Un'ulteriore aggiunta proibiva di impiegare per ciascun paio di maniche di camicia più di due braccia e mezzo di tela.

Nonostante il cambiamento del regime politico restava dunque immodificata l'esigenza di una prammatica suntuaria e perdurava verosimilmente il timore che le vanità, dispiacendo a Dio, recassero danno non solo a chi le praticava ma a tutta la città. A Bologna, racconta il cronista bolognese Cherubino Ghirardacci¹²⁷, ebbe luogo all'alba del 3 gennaio 1505 uno spaventoso terremoto che abbatté quasi tutte le case della città: creparono le volte della chiesa di S. Giacomo, precipitò un pezzo della torre dei Servi, cadde gran parte della merlatura del palazzo pubblico. La terribile sventura fu attribuita all'ira di Dio e si ordinarono perciò tre solenni processioni alle quali venne fatto divieto a uomini e donne di partecipare con abiti pomposi, vani e lascivi sotto pena di perdere le dette vesti e ogni altro ornamento. La raccomandazione fu invece di presenziare alla devozione con vesti vili che dunque erano e restavano, come aveva ricordato oltre due secoli prima Giovanni da Vicenza, l'insegna del cristiano.

Se si esamina la sequenza dei provvedimenti suntuari presi a Bologna nel corso di due secoli si può notare come gli intenti egualitari e le sfumature etiche abbiano perso consistenza con il passaggio dal XIII al XIV secolo, salvo poi riproporsi, seppure in forma diversa, a oltre un secolo di distanza. Già all'inizio del Trecento appare evidente l'intento di riservare taluni tessuti ed ornamenti a gruppi sociali non necessariamente di antica nobiltà eppure di spicco per censo e per prestigio. Il codice delle vesti svolgeva verosimilmente una funzione non secondaria nel rendere identificabili cavalieri e dottori come categoria egemone e nel rafforzare l'identità degli appartenenti all'aristocrazia cittadina riconoscibile forse più per lo stile di vita che per nascita, potere economico o ruolo istituzionale.

La costanza nei secoli delle famiglie dei dottori e dei *milites* come categoria egemone non sottoposta a limitazioni, considerata la nostra difficoltà a delineare con esattezza il perimetro di quest'area, la fa ritenere cangiante. Rapidi arricchimenti e ineffabili carriere consentirono presumibilmente a chi non apparteneva a quell'area di accedervi permettendo così alle donne della famiglie di portare addosso i segni della nuova posizione raggiunta. Area del privilegio a parte, per tutti gli altri valevano regole e divieti in alcuni casi molto precisi, come nella normativa del 1376 che peraltro non prevedeva esenzioni, ma comuni,

 127 Citato da C. Ricci, *La Madonna del terremoto dipinta dal Francia*, in «La vita italiana», Roma 1897, n.s., III, vol. II, estratto.

che non tenevano conto cioè delle ineguali posizioni sociali. Fu così fino alla metà del XV secolo quando ebbe luogo una svolta.

Nel 1453 si delimitarono con esattezza e senza incertezze i confini propri alle diverse categorie sociali, per ognuna delle quali si indicavano vesti e ornamenti appropriati che avrebbero reso coglibile l'appartenenza di ogni donna all'una o all'altra categoria. Era una normativa che apparteneva e a sua volta rifletteva una società dalle posizioni ben delineate nella quale ognuno occupava un posto determinato e ogni donna avrebbe dovuto vestire esattamente come si confaceva alla posizione del proprio padre o marito, questo almeno era nelle intenzioni del legislatore. Il dato che colpisce nella legislazione suntuaria di metà XV secolo è la precisione nella descrizione dei tessuti e delle fogge delle vesti nonché della qualità e numero di gioielli consentiti arrivando ad indicare persino la posizione di questi ultimi. A un cittadino bolognese della seconda metà del Quattrocento bastava gettare uno sguardo alle mani, se prive di guanti, delle donne per capire a quale condizione sociale appartenessero: a seconda che avessero alle dita sei anelli oppure quattro o solo due si trattava di mogli e figlie di cavalieri o di donne di dottori e appartenenti alle prime quattro arti oppure di donne di falegnami e calzolai o di appartenenti ad altre arti. Questo a patto, beninteso, che indossassero tutti insieme gli anelli che la legislazione consentiva. È solo un paradosso ma significativo.

A metà Quattrocento l'osmosi fra i gruppi, la fluidità, la possibilità di cambiamenti di *status* era probabilmente remota e destinata a restare tale per lungo tempo. La normativa del 1474 esprimeva infatti, come già quella del Bessarione, la precisa volontà di far corrispondere esattamente a ogni condizione sociale un appropriato modo di vestire.

Ma quanti realmente osservarono le leggi suntuarie? La nostra impossibilità a fornire una risposta non toglie comunque significato a questa normativa dotata di alto valore testimoniale in quanto capace di provare sia l'attrazione diffusa esercitata dalle vesti, sia l'esistenza della moda, vale a dire di fogge e stili mutevoli a seconda del gusto e del mercato, e quindi di dimostrare il ruolo del mercato. Essa inoltre ci rivela la competitività fra i gruppi sociali e soprattutto dimostra la volontà o forse meglio la velleità politica di dominare un fenomeno che per la molteplicità delle sue componenti e per il meccanismo stesso della assegnazione di peculiari vesti a ogni stato sociale era destinato a incontrare resistenze e in definitiva a fallire il suo scopo.

«La maniera in cui le nostre leggi cercano di regolare le spese pazze e vane della tavola e del vestiario sembra esser contraria al

II. LA DISCIPLINA SUNTUARIA DAL XIII AL XV SECOLO

loro fine», osservava Montaigne¹²⁸ in pieno XVI secolo, «... dire così, che non ci devono essere che i prìncipi... che possano portare velluto e cordoni d'oro, e proibirlo al popolo, che altro non è se non dar credito a siffatte cose e far aumentare in ciascuno la voglia di farne uso?». Le leggi suntuarie criticate dal Montaigne risultavano molto probabilmente vane già nel XIV e nel XV secolo, non foss'altro in quanto complicate e soggette a frequenti modifiche, ma appartenevano a una società e a una sensibilità per la quale l'ordine era un'esigenza primaria, un ordine magari da violare o da trasformare ma al quale immancabilmente riferirsi.

¹²⁸ Cito dall'edizione più recente M. De Montaigne, *Saggi*, a cura di F. Garavini, Milano 1992, l. I, cap. XLIII *Delle leggi suntuarie*, pp. 349-352; vedere anche l. I, cap. XXXVI, *Dell'uso di vestirsi*, pp. 296-300.